

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

183^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 13 NOVEMBRE 1980

Presidenza del presidente FANFANI,
indi del vice presidente VALORI
e del vice presidente OSSICINI

INDICE

CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA (18-27 novembre 1980)	Pag. 9913
CONVENZIONI CON SOCIETA' DI NAVIGAZIONE	
Annunzio di trasmissione	9911
DISEGNI DI LEGGE	
Annunzio di presentazione	9910
Approvazione da parte di Commissioni permanenti	9911
Deferimento a Commissione permanente in sede referente	9910
Presentazione di relazione	9910
Approvazione:	
« Adesione ai Protocolli del 1979 per la quinta proroga della Convenzione sul commercio del grano e della Convenzione relativa all'aiuto alimentare, costituenti l'Accordo internazionale sul grano del 1971, aperti alla firma a Washington il 25 aprile 1979, e loro esecuzione » (676):	
TAVIANI (DC), f.f. relatore	Pag. 9915
DELLA BRIOTTA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri	9915
« Adesione all'Accordo europeo sulle grandi strade a traffico internazionale (AGR), con allegati, aperto alla firma, a Ginevra dal 15 novembre 1975 al 31 dicembre 1976, e sua esecuzione » (916) (Approvato dalla Camera dei deputati):	
TAVIANI (DC), f.f. relatore	9916
DELLA BRIOTTA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri	9916
« Adesione all'Accordo di finanziamento collettivo per le stazioni oceaniche dell'Atlantico del Nord, con allegati, adottati a Ginevra il 15 novembre 1974, e sua esecuzione » (917) (Approvato dalla Camera dei deputati):	
TAVIANI (DC), f.f. relatore	9917
DELLA BRIOTTA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri	9917

« Approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra la Commissione europea del Danubio e la Francia, l'Italia, il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord e la Grecia per la definizione di problemi finanziari in sospenso, con allegati, firmato a Roma il 23 aprile 1977, e della dichiarazione e accordo, firmati in pari data » (919) (Approvato dalla Camera dei deputati):

TAVIANI (DC), f.f. relatore Pag. 9918
DELLA BRIOTTA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri 9918

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federale del Brasile per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con Protocollo aggiuntivo, firmati a Roma il 3 ottobre 1978 » (920) (Approvato dalla Camera dei deputati):

TAVIANI (DC), f.f. relatore 9919
DELLA BRIOTTA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri 9919

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento degli studi, dei diplomi e dei gradi di insegnamento superiore negli Stati arabi e negli Stati europei rivieraschi del Mar Mediterraneo, adottata a Nizza il 17 dicembre 1976 » (921) (Approvato dalla Camera dei deputati):

TAVIANI (DC), f.f. relatore 9919
DELLA BRIOTTA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri 9919

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'adesione della Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord alla Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esercizio delle decisioni in materia civile e commerciale, nonché al Protocollo relativo alla sua interpretazione da parte della Corte di giustizia, firmata a Lussemburgo il 9 ottobre 1978 » (929) (Approvato dalla Camera dei deputati):

TAVIANI (DC), f.f. relatore 9920
DELLA BRIOTTA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri 9920

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul divieto dell'uso di tecniche di modifica dell'ambiente ai fini militari o ad ogni altro scopo ostile, con allegato, adottata a New York il 10 dicembre 1976 e aperta alla firma a Ginevra il 18 maggio 1977 »

(930) (Approvato dalla Camera dei deputati):

DAL FALCO (DC), relatore Pag. 9921
DELLA BRIOTTA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri 9921

« Adesione al Trattato sull'Antartide, firmato a Washington l'1 dicembre 1959, e sua esecuzione » (932) (Approvato dalla Camera dei deputati):

TAVIANI (DC), f.f. relatore 9925
DELLA BRIOTTA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri 9925

Approvazione con modificazioni:

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa alla istituzione di un sistema di registrazione dei testamenti, firmata a Basilea il 16 maggio 1972 » (931) (Approvato dalla Camera dei deputati):

TAVIANI (DC), f.f. relatore 9921
DELLA BRIOTTA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri 9921

Discussione e approvazione:

« Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note tra l'Italia e la Jugoslavia concernente la modifica delle liste merceologiche « C » e « D » di cui agli accordi italo-jugoslavi del 31 marzo 1955, con allegato, effettuato a Roma il 7-10 febbraio 1978 » (933) (Approvato dalla Camera dei deputati):

DAL FALCO (DC), relatore 9927
DELLA BRIOTTA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri 9927
GHERBEZ Gabriella (PCI) 9926

« Ratifica ed esecuzione degli Scambi di Note tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia effettuati in Belgrado rispettivamente il 27, 29 e 30 dicembre 1977 e il 24 luglio-29 settembre 1978, relativi alla proroga fino al 31 dicembre 1978 dell'accordo della pesca, firmato dai due Stati il 15 giugno 1973 » (1119) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):

DELLA BRIOTTA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri 9930
GHERBEZ Gabriella (PCI) 9929
TAVIANI (DC), relatore 9928, 9930

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia concernente il canone per il rifornimento idrico del comune di Gorizia, firmato a Gorizia il 9

maggio 1979» (1122) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):

BACICCHI (PCI) Pag. 9932
 DELLA BRIOTTA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri 9931
 TAVIANI (DC), relatore 9931

« Riammissione in servizio di militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo degli agenti di custodia » (488):

MAZZA (DC), relatore 9932
 ROGNONI, ministro dell'interno 9933
 SIGNORI (PSI) 9934

« Interventi straordinari dello Stato in favore delle gestioni di malattia degli enti mutualistici » (935) (Approvato dalla Camera dei deputati):

MANNINO, sottosegretario di Stato per il tesoro 9936
 MARSELLI (PCI) 9935
 PITTELLA (PSI) 9040
 SEGNA NA (DC), f.f. relatore 9936

Discussione e approvazione con modificazioni:

« Norme relative alla tutela della denominazione d'origine e tipica del prosciutto veneto berico-euganeo » (594), d'iniziativa del Consiglio regionale del Veneto:

BARTOLOMEI, ministro dell'agricoltura e delle foreste 9944, 9947
 DAL FALCO (DC), relatore 9943, 9947
 TALASSI GIORGI Renata (PCI) 9942

« Modifiche all'articolo 5 della legge 30 aprile 1962, n. 283, in tema di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari » (481):

ANIASI, ministro della sanità 9951
 CARLASSARA (PCI) 9948
 FIMOGNARI (DC), relatore 9951, 9953

ENTI PUBBLICI

Annunzio di comunicazioni concernenti nomine Pag. 9911

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITA' PARLAMENTARI

Sostituzione del relatore per la regione Marche 9910

GRUPPI PARLAMENTARI

Elezione di presidente 9953

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio 9953, 9954

Interrogazioni da svolgere in Commissione 9961

Sulle interrogazioni concernenti il caso Pecorelli e vicende connesse. Fissazione della data di svolgimento:

PRESIDENTE 9914, 9915
 GAVA, ministro senza portafoglio per i rapporti col Parlamento 9915

MINISTERO DELLA DIFESA

Trasmissione di documento 9911

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasmissione di relazione 9911

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI MARTEDI' 18 NOVEMBRE 1980 9961

PROGRAMMA DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA (novembre-dicembre 1980)

Integrazioni 9912

Presidenza del presidente FANFANI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

FILETTI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Annunzio di sostituzione del relatore per la regione Marche da parte della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

PRESIDENTE. La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, nella seduta dell'11 novembre 1980, ha nominato relatore per la Regione Marche il senatore Manente Comunale, in sostituzione del senatore Castelli entrato a far parte del Governo.

Annunzio di presentazione di disegni di legge

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti disegni di legge di iniziativa dei senatori:

JERVOLINO RUSSO Rosa, CODAZZI Alessandra, VALIANTE, COSTA, D'AGOSTINI, DELLA PORTA, SAPORITO, BUSSETI e FIMOGNARI. — « Modifica dell'articolo 18 dell'ordinamento giudiziario approvato con il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 » (1176);

SANTONASTASO. — « Disciplina delle società d'ingegneria » (1177).

PACINI, COLOMBO Ambrogio, DEL PONTE, TOROS, GIUST e DEL NERO. — « Integrazione della Commissione centrale e dei Comitati provinciali dei prezzi di cui al decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, numero 347 » (1178).

Annunzio di deferimento di disegno di legge a Commissione permanente in sede referente

PRESIDENTE. Il seguente disegno di legge è stato deferito in sede referente:

alla 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

SANTONASTASO. — « Disciplina delle società di ingegneria » (1177), previ pareri della 2ª, della 5ª e della 6ª Commissione.

Annunzio di presentazione di relazione

PRESIDENTE. A nome della 9ª Commissione permanente (Agricoltura), in data 11 novembre 1980, il senatore Finessi ha presentato la relazione sul disegno di legge: Deputati CRISTOFORI ed altri. — « Norme per il completamento del programma delle opere di difesa dei comprensori agricoli retrostanti il litorale ferrarese » (1124) (Approvato dalla Camera dei deputati).

Annunzio di approvazione di disegni di legge da parte di Commissioni permanenti

P R E S I D E N T E . Nelle sedute di ieri, le Commissioni permanenti hanno approvato i seguenti disegni di legge:

2ª Commissione permanente (Giustizia):
« Modifiche all'articolo 630 del codice penale » (1015);

4ª Commissione permanente (Difesa):
« Concessione di un contributo al Comitato italiano costituito per l'organizzazione dell'Incontro mondiale per il disarmo » (804) (Approvato dalla 7ª Commissione permanente della Camera dei deputati);

9ª Commissione permanente (Agricoltura):
« Sanzioni per i trasgressori delle norme comunitarie relative all'adeguamento del potenziale vinicolo alle esigenze del mercato » (995), con il seguente nuovo titolo: « Sanzioni per i trasgressori delle norme comunitarie relative all'adeguamento del potenziale viticolo alle esigenze del mercato »;

« Norme in materia di versamento dei compensi dovuti dai costitutori di varietà vegetali » (1085).

Annunzio di comunicazioni concernenti nomine in enti pubblici

P R E S I D E N T E . Il Ministro del tesoro ha inviato, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, le comunicazioni concernenti:

— la nomina del dottor ingegner Vito Rocco a membro del Comitato amministrativo del Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane;

— la nomina del dottor Luigi Arcuti a membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto Bancario San Paolo di Torino.

Tali comunicazioni sono state trasmesse, per competenza, alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro).

Annunzio di relazione trasmessa dal Ministro di grazia e giustizia

P R E S I D E N T E . Il Ministro di grazia e giustizia, con lettera in data 11 novembre 1980, ha trasmesso la relazione al Parlamento sullo stato della Giustizia 1980, redatta dal Consiglio superiore della Magistratura ed avente per titolo: « Impegno di riforma per il superamento della crisi ».

La relazione sarà posta in distribuzione.

Annunzio di documento trasmesso dal Ministro della difesa

P R E S I D E N T E . Il Ministro della difesa ha trasmesso copia del verbale della riunione del 22 settembre 1980 del Comitato per l'attuazione della legge 16 febbraio 1977, n. 38, sull'ammodernamento dei mezzi dell'Aeronautica militare.

Il verbale anzidetto sarà inviato alla 4ª Commissione permanente (Difesa).

Annunzio di convenzioni trasmesse dal Ministro della marina mercantile

P R E S I D E N T E . Il Ministro della marina mercantile, ai sensi dell'articolo 2 della legge 2 giugno 1962, n. 600, riguardante il riordinamento dei servizi marittimi di preminente interesse nazionale, ha trasmesso:

la Convenzione aggiuntiva stipulata il 29 gennaio 1979 con la Società di navigazione « Tirrenia », approvata con decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 1979;

la Convenzione aggiuntiva stipulata il 23 marzo 1979 con la Società di navigazione « Lloyd Triestino », approvata con decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 1979.

Tali Convenzioni sono depositate in Segreteria a disposizione degli onorevoli senatori.

Integrazioni al programma dei lavori dell'Assemblea

P R E S I D E N T E . La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questa mattina con la presenza dei Vicepresidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato all'unanimità, ai sensi dell'articolo 54 del Regolamento, le seguenti integrazioni al programma dei lavori del Senato per i mesi di novembre e dicembre 1980:

- Disegno di legge n. 395. — Interpretazione autentica dell'articolo 17, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 635, in materia di trascrizione.
- Disegno di legge n. 1158. — Nuove norme dirette a sostenere la competitività del sistema industriale, a definire procedure di spesa della Cassa per il Mezzogiorno e a trasferire competenze al Comitato tecnico di cui all'articolo 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675 (*approvato dalla Camera dei deputati*).
- Disegno di legge n. 1159. — Norme per la ricapitalizzazione della GEPI, per il potenziamento dell'industria chimica, per la realizzazione del progetto di metanizzazione (*approvato dalla Camera dei deputati*).
- Disegni di legge nn. 436, 666 e 1177. — Disciplina delle società di ingegneria.
- Disegno di legge n. 1124. — Norme per il completamento del programma delle opere di difesa dei comprensori agricoli retrostanti il litorale ferrarese (*approvato dalla Camera dei deputati*).
- Disegno di legge n. 1057. — Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo (*approvato dalla Camera dei deputati*).
- Disegno di legge n. . . . — Conversione in legge del decreto-legge recante disposizioni urgenti in materia tributaria (*presentato alla Camera - scade il 4 gennaio 1981*).
- Disegno di legge n. 1157. — Variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli delle Aziende autonome per l'anno finanziario 1980.
- Disegno di legge n. 1165. — Protezione del territorio del comune di Ravenna dal fenomeno della subsidenza (*approvato dalla Camera dei deputati*).
- Disegni di legge nn. 803, 818 e 1043. — Riordinamento delle pensioni di guerra e adeguamento del trattamento economico e normativo ai superinvalidi per causa di guerra.
- Disegno di legge n. 64. — Modifiche alla legge 22 febbraio 1973, n. 27, sulla previdenza marinara.

Essendo state adottate all'unanimità, le suddette integrazioni al programma hanno carattere definitivo.

Calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 18 al 27 novembre 1980

P R E S I D E N T E . Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha adottato all'unanimità, ai sensi del successivo articolo 55 del Regolamento, il seguente calendario dei lavori dell'Assemblea, per il periodo dal 18 al 27 novembre 1980.

Martedì	18 novembre	(pomeridiana) (h. 17)	— Disegno di legge n. 395. — Interpretazione autentica dell'articolo 17, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 635, in materia di trascrizione.
Mercoledì	19 »	(pomeridiana) (h. 17)	— Disegno di legge n. 1158. — Nuove norme dirette a sostenere la competitività del sistema industriale, a definire procedure di spesa della Cassa per il Mezzogiorno e a trasferire competenze al Comitato tecnico di cui all'articolo 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675 (approvato dalla Camera dei deputati).
		(la mattina è riservata alle sedute delle Commissioni)	
Giovedì	20 »	(pomeridiana) (h. 17)	— Disegno di legge n. 1159. — Norme per la ricapitalizzazione della GEPI, per il potenziamento dell'industria chimica, per la realizzazione del progetto di metanizzazione (approvato dalla Camera dei deputati).
		(la mattina è riservata alle riunioni dei Gruppi parlamentari)	
Venerdì	21 »	(antimeridiana) (h. 10)	— Interpellanze ed interrogazioni.
		(se necessaria)	

La commemorazione del Vicepresidente Vicario del Senato, senatore Luigi Carrao, avrà luogo giovedì 20 novembre alle ore 17.

183ª SEDUTA

ASSEMBLEA · RESOCONTO STENOGRAFICO

13 NOVEMBRE 1980

Martedì	25 novembre	(pomeridiana)	— Interpellanze ed interrogazioni.
		(h. 17)	
Mercoledì	26	» (pomeridiana)	— Autorizzazioni a procedere in giudizio (Doc. IV, nn. 42 e 43).
		(h. 17)	
(la mattina è riservata alle sedute delle Commissioni)			— Disegni di legge nn. 436, 666 e 1177. — Disciplina delle società di ingegneria.
			— Disegno di legge n. 1124. — Norme per il completamento del programma delle opere di difesa dei comprensori agricoli retrostanti il litorale ferrarese (approvato dalla Camera dei deputati).
Giovedì	27	» (antimeridiana)	— Disegno di legge n. 1057. — Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo (approvato dalla Camera dei deputati).
		(h. 10)	
»	»	» (pomeridiana)	— Relazioni sull'attività e sulla situazione economica delle Comunità europee (Doc. XIX, nn. 2 e 2-bis).
		(h. 17)	

Secondo quanto previsto dal succitato articolo 55 del Regolamento, detto calendario sarà distribuito.

Sulle interrogazioni concernenti il caso Pecorelli e vicende connesse. Fissazione della data di svolgimento

P R E S I D E N T E . Onorevoli colleghi, negli ultimi giorni, ed anche in queste ultime ore, sono state presentate — da parte di senatori appartenenti a diversi Gruppi — interrogazioni al Governo relative al ritrovamento, nell'abitazione del giornalista Pecorelli — subito dopo l'uccisione del medesimo — di documenti provenienti dall'ex SID; all'ipotesi che tali documenti si riferiscano alla vicenda dei petroli e anche ad altri argomenti; alla domanda sull'opposizione

eventuale del segreto di Stato su tali documenti; alle iniziative prese o da prendere per accertare responsabilità di appartenenti all'ex SID; alle ragioni per le quali dell'esistenza di tali documenti si sia avuta notizia a distanza di oltre un anno dal ritrovamento.

Data l'eco che i fatti citati stanno avendo nella pubblica opinione e data la connessione delle delicate questioni ricordate col funzionamento delle istituzioni repubblicane, credo di interpretare la volontà di tutti i Gruppi parlamentari del Senato nel chiedere al Governo — e per esso al qui presente Ministro per i rapporti con il Parlamento, onorevole Gava — di voler rispondere alle

predette interrogazioni al più presto e, possibilmente, nel corso della prossima settimana.

L'onorevole Gava ci può dare qualche indicazione al proposito?

G A V A, *ministro senza portafoglio per i rapporti con il Parlamento*. Dichiaro la disponibilità del Governo a discutere, come lei ha richiesto, nella settimana prossima le interrogazioni, nella giornata che l'Assemblea e la Presidenza riterranno di voler fissare.

P R E S I D E N T E. Prendo atto della positiva risposta del Governo, che dimostra una sensibile attenzione per le iniziative del Senato.

Data l'importanza e la delicatezza dell'argomento, preannuncio fin d'ora che a ciascun Gruppo sarà dato, per la replica alla risposta del Governo, in via eccezionale, dato che si tratta di interrogazioni, il tempo ritenuto sufficiente per la compiuta espressione delle rispettive valutazioni, al di là dei limiti stabiliti dal Regolamento in materia di interrogazioni.

Se non ci sono osservazioni, allo svolgimento delle predette interrogazioni sarà dedicata la seduta di mercoledì 19 novembre, con inizio alle ore 16,30.

Così rimane stabilito.

Approvazione del disegno di legge:

« **Adesione ai Protocolli del 1979 per la quinta proroga della Convenzione sul commercio del grano e della Convenzione relativa all'aiuto alimentare, costituenti l'Accordo internazionale sul grano del 1971, aperti alla firma a Washington il 25 aprile 1979, e loro esecuzione** » (676)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Adesione ai Protocolli del 1979 per la quinta proroga della Convenzione sul commercio del grano e della Convenzione relativa allo aiuto alimentare, costituenti l'Accordo internazionale sul grano del 1971, aperti alla fir-

ma a Washington il 25 aprile 1979, e loro esecuzione ».

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, do la parola al relatore.

T A V I A N I, *f.f. relatore*. Il relatore senatore Marchetti è assente perchè seriamente indisposto. Formulo l'augurio che possa ristabilirsi prontamente. Per quanto riguarda il disegno di legge in esame, mi rimetto alla sua relazione.

P R E S I D E N T E. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

D E L L A B R I O T T A, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Mi associo a quanto detto dal presidente Taviani.

P R E S I D E N T E. Passiamo all'esame degli articoli nel testo proposto dalla Commissione. Se ne dia lettura.

F I L E T T I, *segretario*:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire ai Protocolli del 1979 per la quinta proroga della Convenzione sul commercio del grano e della Convenzione relativa all'aiuto alimentare, costituenti l'Accordo internazionale sul grano del 1971, aperti alla firma a Washington il 25 aprile 1979.

(È approvato).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data ai Protocolli di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità rispettivamente agli articoli 9 e IX dei Protocolli stessi.

(È approvato).

Art. 3.

In attuazione del programma di aiuto alimentare della Comunità economica europea a favore dei Paesi in via di sviluppo, la

183ª SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

13 NOVEMBRE 1980

Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) è incaricata di provvedere, secondo le norme emanate o che saranno emanate dalla stessa Comunità, alla fornitura a tali Paesi della quota di partecipazione italiana, con imputazione della relativa spesa alla gestione finanziaria di cui alla legge 31 marzo 1971, n. 144.

(È approvato).

Art. 4.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 9 miliardi in ragione d'anno, si provvede con le disponibilità del capitolo n. 4532 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980 e dei corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

« Adesione all'Accordo europeo sulle grandi strade a traffico internazionale (AGR), con allegati, aperto alla firma, a Ginevra dal 15 novembre 1975 al 31 dicembre 1976, e sua esecuzione » (916) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Adesione all'Accordo europeo sulle grandi strade a traffico internazionale (AGR), con allegati, aperto alla firma a Ginevra dal 15 novembre 1975 al 31 dicembre 1976, e sua esecuzione », già approvato dalla Camera dei deputati.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, do la parola al relatore.

T A V I A N I , *f.f. relatore*. La senatrice Boniver si trova all'estero. A suo nome, ed a nome della Commissione, mi rimetto alla relazione scritta.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

D E L L A B R I O T T A , *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Non ho nulla da aggiungere e chiedo l'approvazione del disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame degli articoli. Se ne dia lettura.

F I L E T T I , *segretario*:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire all'Accordo europeo sulle grandi strade a traffico internazionale (AGR), con allegati, aperto alla firma a Ginevra dal 15 novembre 1975 al 31 dicembre 1976.

(È approvato).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 6 dell'Accordo stesso.

(È approvato).

Art. 3.

Con decreti del Ministro dei lavori pubblici saranno aggiornati gli itinerari e la classificazione di tronchi di strade od autostrade, in armonia con gli interventi strutturali che potranno essere realizzati nell'ambito dei capisaldi indicati nell'allegato I dell'Accordo di cui all'articolo 1.

(È approvato).

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

« Adesione all'Accordo di finanziamento collettivo per le stazioni oceaniche dell'Atlantico del Nord, con allegati, adottato a Ginevra il 15 novembre 1974, e sua esecuzione » (917) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Adesione all'Accordo di finanziamento collettivo per le stazioni oceaniche dell'Atlantico del Nord, con allegati, adottato a Ginevra il 15 novembre 1974, e sua esecuzione », già approvato dalla Camera dei deputati.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, do la parola al relatore.

TAVIANI, f.f. relatore. Mi rimetto alla relazione scritta del senatore Granelli.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

DELLA BRIOTTA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Mi limito a raccomandare l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Se ne dia lettura.

FILETTI, segretario:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire all'Accordo di finanziamento collettivo per le stazioni oceaniche dell'Atlantico del Nord, con allegati, adottato a Ginevra il 15 novembre 1974.

(È approvato).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 16 dell'Accordo stesso.

(È approvato).

Art. 3.

La quota annuale relativa alla partecipazione italiana all'Accordo di cui all'articolo 1 è iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa in apposito capitolo da classificarsi « Spese obbligatorie ».

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1980, valutato in lire 600 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

« Approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra la Commissione europea del Danubio e la Francia, l'Italia, il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord e la Grecia per la definizione di problemi finanziari in sospenso, con allegati, firmato a Roma il 23 aprile 1977, e della dichiarazione e accordo, firmati in pari data » (919) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra la Commissione europea del Danubio e la Francia, l'Italia, il Regno Unito di Gran Bretagna e di Irlanda del Nord e la Grecia per la definizione di problemi finanziari in sospenso, con allegati, firmato a Roma il 23 aprile 1977, e della dichiarazione e accordo, firmati in pari data », già approvato dalla Camera dei deputati. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, do la parola al relatore.

TAVIANI, *f.f. relatore*. Anche per questo disegno di legge, a nome della Commissione, mi rimetto alla relazione scritta del senatore Granelli.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

DELLA BRIOTTA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Mi limito a raccomandare l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Se ne dia lettura.

FILETTI, *segretario*:

Art. 1.

Sono approvati i seguenti Atti internazionali, firmati a Roma il 23 aprile 1977:

1) Accordo tra la Commissione europea del Danubio e la Francia, l'Italia, il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord e la Grecia per la definizione di problemi finanziari in sospeso, con allegati A e B;

2) Dichiarazione di garanzia tra la Francia, l'Italia, il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord e la Grecia;

3) Accordo tra la Romania, da una parte, e la Francia, l'Italia, il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, agenti congiuntamente come membri della Commissione europea del Danubio, con sede in Roma, dall'altra parte.

(*E approvato*).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli Atti internazionali di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità rispettivamente: all'articolo 5 dell'Accordo tra la Commissione europea del Danubio e la Francia, l'Italia, il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord e la Grecia; al numero 5 della Dichiarazione di

garanzia tra la Francia, l'Italia, il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord e la Grecia; all'articolo 3 dell'Accordo tra la Romania, da una parte, e la Francia, l'Italia, il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, agenti congiuntamente come membri della Commissione europea del Danubio, con sede in Roma, dall'altra parte.

(*E approvato*).

Art. 3.

La proprietà di chilogrammi 113,654 di oro fino, attualmente in deposito presso la Banca d'Italia al nome del Ministero del tesoro, in esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma emessa in data 4 maggio 1959, sarà trasferita alla Commissione europea del Danubio, ai sensi dell'articolo 2 dell'Accordo tra la Commissione europea del Danubio e la Francia, l'Italia, il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord e la Grecia, indicato al numero 1 dell'articolo 1.

(*E approvato*).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Approvazione del disegno di legge:

« **Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federale del Brasile per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con Protocollo aggiuntivo, firmati a Roma il 3 ottobre 1978** » (920) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « **Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federale del Bra-**

sile per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con Protocollo aggiuntivo, firmati a Roma il 3 ottobre 1978 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, do la parola al relatore.

TAVIANI, *f.f. relatore*. A nome della Commissione, mi rimetto alla relazione scritta del senatore Orlando.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

DELLA BRIOTTA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Raccomando al Senato l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Se ne dia lettura.

FILETTI, *segretario*:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federale del Brasile per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con Protocollo aggiuntivo, firmati a Roma il 3 ottobre 1978.

(È approvato).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 28 della predetta Convenzione.

(È approvato).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

« **Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento degli studi, dei diplomi e dei gradi di insegnamento superiore negli Stati arabi e negli Stati europei rivieraschi del Mar Mediterraneo, adottata a Nizza il 17 dicembre 1976** » (921) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « **Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento degli studi, dei diplomi e dei gradi di insegnamento superiore negli Stati arabi e negli Stati europei rivieraschi del Mar Mediterraneo, adottata a Nizza il 17 dicembre 1976** », già approvato dalla Camera dei deputati.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, do la parola al relatore.

TAVIANI, *f.f. relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta della senatrice Boniver.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

DELLA BRIOTTA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo non ha nulla da aggiungere.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Se ne dia lettura.

FILETTI, *segretario*:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione sul riconoscimento degli studi, dei diplomi e dei gradi di insegnamento superiore negli Stati arabi e negli Stati europei rivieraschi del Mar Mediterraneo, adottata a Nizza il 17 dicembre 1976.

(È approvato).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 18 della Convenzione stessa.

(È approvato).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

« **Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'adesione della Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord alla Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esercizio delle decisioni in materia civile e commerciale, nonché al Protocollo relativo alla sua interpretazione da parte della Corte di giustizia, firmata a Lussemburgo il 9 ottobre 1978** » (929) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « **Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'adesione della Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord alla Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esercizio delle decisioni in materia civile e commerciale, nonché al Protocollo relativo alla sua interpretazione da parte della Corte di giustizia, firmata a Lussemburgo il 9 ottobre 1978** », già approvato dalla Camera dei deputati.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, do la parola al relatore.

TAVIANI, *f.f. relatore.* Mi rimetto alla relazione scritta del senatore Granelli.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

DELLA BRIOTTA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Raccoman-

do al Senato l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Se ne dia lettura.

FILETTI, *segretario:*

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord alla Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, nonché al Protocollo di Lussemburgo del 3 giugno 1971, relativo alla sua interpretazione da parte della Corte di giustizia, firmata a Lussemburgo il 9 ottobre 1978.

(È approvato).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 39 della Convenzione stessa.

(È approvato).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

« **Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul divieto dell'uso di tecniche di modifica dell'ambiente a fini militari o ad ogni altro scopo ostile, con allegato, adottata a New York il 10 dicembre 1976 e aperta alla firma a Ginevra il 18 maggio 1977** » (930) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul divieto dell'uso di tecniche di modifica dell'ambiente a fini militari o ad ogni altro scopo ostile, con allegato, adottata a New York il 10 dicembre 1976 e aperta alla firma a Ginevra il 18 maggio 1977 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, do la parola al relatore.

D A L F A L C O , *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

D E L L A B R I O T T A , *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Non ho nulla da aggiungere.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame degli articoli. Se ne dia lettura.

F I L E T T I , *segretario*:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione sul divieto dell'uso di tecniche di modifica dell'ambiente a fini militari o ad ogni altro scopo ostile, con allegato, adottata a New York il 10 dicembre 1976 e aperta alla firma a Ginevra il 18 maggio 1977.

(*È approvato*).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo IX della Convenzione stessa.

(*È approvato*).

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa alla istituzione di un sistema di registrazione dei testamenti, firmata a Basilea il 16 maggio 1972 » (931) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa alla istituzione di un sistema di registrazione dei testamenti, firmata a Basilea il 16 maggio 1972 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, do la parola al relatore.

T A V I A N I , *f.f. relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta del senatore Martinazzoli.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

D E L L A B R I O T T A , *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Raccomando l'approvazione del disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione. Se ne dia lettura.

F I L E T T I , *segretario*:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione relativa alla istituzione di un sistema di registrazione dei testamenti, firmata a Basilea il 16 maggio 1972.

(*È approvato*).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in

conformità all'articolo 12 della Convenzione stessa.

(È approvato).

Art. 3.

È istituito presso il Ministero di grazia e giustizia, ufficio centrale degli archivi notarili, il registro generale dei testamenti.

(È approvato).

Art. 4.

Nel registro generale dei testamenti devono essere iscritti i seguenti atti:

- 1) testamenti pubblici;
- 2) testamenti segreti;
- 3) testamenti speciali;
- 4) testamenti olografi depositati formalmente presso un notaio;
- 5) verbale di pubblicazione dei testamenti olografi non contemplati nel numero precedente;
- 6) ritiro dei testamenti segreti ed olografi depositati formalmente presso un notaio; revocazione nonchè revocazione della revocazione delle disposizioni a causa di morte, sempre che siano fatte con un nuovo testamento, che secondo i numeri precedenti debba essere iscritto, o con atto ricevuto da notaio in presenza di due testimoni, ai sensi degli articoli 680 e 681 del codice civile.

(È approvato).

Art. 5.

Il notaio, entro dieci giorni da quando roga o riceve in deposito o comunque partecipa alla formazione di uno degli atti di ultima volontà di cui all'articolo 4, deve chiederne l'iscrizione nel registro generale dei testamenti trasmettendo all'archivio notarile una scheda, datata e sottoscritta, contenente le seguenti indicazioni:

- a) forma dell'atto, data dello stesso o del suo deposito;
- b) numero di repertorio;

c) nome e cognome, data e luogo di nascita, domicilio o residenza del testatore;

d) nome e cognome e sede del pubblico ufficiale che ha ricevuto o è depositario dell'atto.

Lo stesso obbligo incombe agli esercenti temporanei le funzioni notarili.

Quando il testatore ne abbia fatto richiesta, il pubblico ufficiale che ha ricevuto o è depositario dell'atto di ultima volontà di cui all'articolo 4, oltre a domandare l'iscrizione anzidetta, deve chiedere al conservatore del registro generale dei testamenti l'iscrizione delle indicazioni previste dal primo comma, presso il competente organismo di altro Stato aderente alla Convenzione di Basilea di cui all'articolo 1.

L'archivio notarile, entro tre giorni dalla ricezione della scheda, deve trasmettere i dati in essa contenuti al registro generale dei testamenti ai fini dell'iscrizione di cui all'articolo 4.

(È approvato).

Art. 6.

Chiunque crede di averne interesse può chiedere al conservatore del registro generale dei testamenti, allegando il certificato di morte del testatore o copia autentica del provvedimento che ordina l'apertura degli atti di ultima volontà dell'assente o della sentenza dichiarativa di morte presunta, un certificato cumulativo di tutte le iscrizioni esistenti nel registro relativamente alla persona defunta.

Il certificato di cui al comma precedente può essere richiesto, tramite il conservatore del registro generale dei testamenti, all'organismo competente di altro Stato aderente alla Convenzione di Basilea, allegando un certificato di morte od altra prova ritenuta sufficiente dell'avvenuto decesso secondo l'ordinamento dello Stato richiesto.

(È approvato).

Art. 7.

Per il rilascio del certificato di cui al primo comma dell'articolo precedente, è do-

vuto al registro generale il pagamento della tassa di lire 10.000; il richiedente deve, inoltre, anticipare l'importo dei valori bollati.

Per ogni richiesta di iscrizione di cui all'articolo 5 nel registro di uno degli Stati aderenti alla Convenzione di Basilea, ovvero del certificato di cui al secondo comma dell'articolo 6, è dovuto al registro generale il doppio del diritto fisso previsto dal secondo comma dell'articolo 28 della tariffa notarile approvata con decreto ministeriale 20 giugno 1973.

I certificati richiesti per esclusivo uso di ufficio dalle amministrazioni dello Stato o dalle istituzioni pubbliche di beneficenza sono rilasciati gratuitamente.

(È approvato).

Art. 8.

Il conservatore del registro generale dei testamenti, oltre a quanto previsto negli articoli 5 e 6, è tenuto a fornire gratuitamente le indicazioni relative alle iscrizioni dei testamenti agli organismi competenti degli altri Stati aderenti alla Convenzione di Basilea che ne facciano domanda e ad eseguire, a richiesta dei medesimi, ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 6 della Convenzione stessa, le iscrizioni nel registro generale dei testamenti.

La domanda intesa ad ottenere le indicazioni di cui al comma precedente deve essere corredata, a pena di inammissibilità, da uno dei documenti previsti dal primo comma dell'articolo 6.

(È approvato).

Art. 9.

Alla dichiarazione presentata a norma dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, deve essere allegato anche il certificato delle iscrizioni sul registro generale dei testamenti.

In caso di omissione si applica il disposto dell'articolo 40 del decreto del Presidente

della Repubblica citato nel comma precedente.

Le disposizioni del presente articolo hanno effetto decorso un quinquennio dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 19 della presente legge.

(È approvato).

Art. 10.

Per ogni atto annotato nei repertori di cui all'articolo 62 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, per il quale è disposta l'iscrizione nel registro generale dei testamenti dall'articolo 4 della presente legge, le parti debbono, a mezzo del notaio e con le modalità di cui al secondo comma dell'articolo 39 della legge 22 novembre 1954, n. 1158, corrispondere all'archivio notarile distrettuale una tassa di iscrizione nella misura del venti per cento dell'onorario notarile stabilito per l'atto originale.

Ove il testamento sia depositato presso l'archivio notarile le parti corrispondono direttamente a quest'ultimo la tassa di iscrizione dovuta per le operazioni di cui al comma precedente.

(È approvato).

Art. 11.

Per la trasmissione all'archivio notarile distrettuale della scheda di cui al primo comma dell'articolo 5 è dovuto al notaio lo stesso diritto spettantegli per la trasmissione della copia del testamento pubblico.

(È approvato).

Art. 12.

Per gli atti annotati nel repertorio di cui al terzo comma dell'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, e menzionati negli articoli 17 e 18 della relativa tabella, che rientrano tra quelli indicati anche dall'articolo 4 della presente legge, le parti debbono altresì corrispondere all'ufficio consolare una tassa di

iscrizione nella misura del venti per cento dei diritti stabiliti nella tabella stessa.

(È approvato).

Art. 13.

Il conservatore dell'archivio notarile che ha redatto i verbali di richiesta previsti dall'ultimo comma dell'articolo 61 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, o proceduto alle operazioni di cui al sesto comma dell'articolo 112 della stessa legge ovvero ricevuto in deposito testamenti speciali deve chiederne l'iscrizione, trasmettendo entro tre giorni al registro generale i dati di cui al primo comma dell'articolo 5 della presente legge.

L'autorità consolare che ha ricevuto gli atti di cui agli articoli 17 e 18 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, deve chiederne l'iscrizione trasmettendo, entro dieci giorni e con apposita scheda, i dati summenzionati all'archivio notarile distrettuale del luogo di ultima residenza in Italia del testatore o, se questi non ha mai avuto residenza in Italia, all'archivio notarile distrettuale di Roma.

L'archivio notarile provvede quindi a norma dell'articolo 5, ultimo comma, della presente legge.

Gli archivi notarili distrettuali continuano a tenere, anche con sistemi elettronici o meccanografici, l'indice previsto dall'ultimo comma dell'articolo 154 del regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, e dall'articolo 27 del regio decreto-legge 23 ottobre 1924, numero 1737, convertito in legge dalla legge 18 marzo 1926, n. 562.

(È approvato).

Art. 14.

L'archivio notarile distrettuale deve senza indugio effettuare adeguati controlli delle schede pervenute, in particolare raffrontandone i dati con quelli di cui agli articoli 65 e 66, ultimo comma, della legge 16 febbraio 1913, n. 89.

(È approvato).

Art. 15.

Nessun certificato può essere spedito nè alcuna notizia può essere data durante la vita del testatore relativamente all'esistenza o meno di iscrizioni.

L'inosservanza delle disposizioni della presente legge, ove il fatto non costituisca reato, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire diecimila a lire sessantamila.

Il conservatore del registro generale dei testamenti e i capi degli archivi notarili, nella rispettiva competenza, determinano, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione.

I proventi delle sanzioni sono devoluti all'Amministrazione degli archivi notarili.

Si applicano altresì gli articoli 5, 6, 7 ed 8 della legge 24 dicembre 1975, n. 706.

(È approvato).

Art. 16.

L'articolo 8 della legge 17 maggio 1952, n. 629, modificato dalle leggi 19 luglio 1957, n. 588, e 28 luglio 1961, n. 723, è sostituito dal seguente:

« Per disimpegnare i servizi amministrativi, contabili e automobilistico sono assegnati all'Ufficio centrale degli archivi notarili presso il Ministero di grazia e giustizia 53 impiegati, appartenenti ai ruoli e al personale degli Archivi notarili, dei quali 11 della carriera direttiva, 10 della carriera di concetto, 18 della carriera esecutiva, 10 della carriera ausiliaria addetta agli uffici e 4 di quella addetta al servizio degli automezzi.

Oltre ai predetti non possono esservi assegnati impiegati di altre amministrazioni, anche se dipendenti dal Ministero di grazia e giustizia.

All'Ufficio centrale, ordinato in tre divisioni, è preposto un dirigente generale che esercita anche le funzioni di conservatore del registro generale dei testamenti e di capo del personale degli archivi notarili ».

(È approvato).

Art. 17.

I posti di funzione di direttore di divisione e di conservatore capo di archivio notarile, previsti dal quadro G della tabella IV dell'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono portati rispettivamente a 3 ed a 11.

(È approvato).

Art. 18.

La spesa occorrente per l'attuazione della presente legge, prevista in lire trecento milioni, farà carico al bilancio dell'Amministrazione degli archivi notarili, che vi provvederà con le maggiori entrate disposte negli articoli che precedono e, all'occorrenza, con prelevamenti dal fondo dei sopravanzati.

(È approvato).

Art. 19.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro degli affari esteri, saranno emanate le norme regolamentari per l'attuazione della presente legge entro un anno dalla sua entrata in vigore.

Le iscrizioni, le certificazioni e gli altri adempimenti previsti dalla presente legge potranno essere richiesti dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma precedente.

Nel predetto regolamento saranno previste le modalità per la progressiva acquisizione dei dati relativi agli atti di cui all'articolo 4, a partire dal 1° gennaio 1950 fino alla data di entrata in vigore del regolamento stesso.

(È approvato).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

« **Adesione al Trattato sull'Antartide, firmato a Washington il 1° dicembre 1959, e sua esecuzione** » (932) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Adesione al Trattato sull'Antartide, firmato a Washington il 1° dicembre 1959, e sua esecuzione », già approvato dalla Camera dei deputati.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, do la parola al relatore.

TAVIANI, f.f. relatore. Mi rimetto alla relazione scritta del senatore Orlando.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

DELLA BRIOTTA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Il Governo non ha nulla da aggiungere.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Se ne dia lettura.

FILETTI, segretario:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire al Trattato sull'Antartide, firmato a Washington il 1° dicembre 1959.

(È approvato).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo XIII del Trattato stesso.

(È approvato).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note tra l'Italia e la Jugoslavia concernente la modifica delle liste merceologiche "C" e "D" di cui agli accordi italo-jugoslavi del 31 marzo 1955, con allegato, effettuato a Roma il 7-10 febbraio 1978** » (933) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note tra l'Italia e la Jugoslavia concernente la modifica delle liste merceologiche "C" e "D" di cui agli accordi italo-jugoslavi del 31 marzo 1955, con allegato, effettuato a Roma il 7-10 febbraio 1978 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Gabriella Gherbez. Ne ha facoltà.

GHERBEZ GABRIELLA. Onorevole Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, il Gruppo comunista esprime tutta la sua soddisfazione per il fatto che questo disegno di legge per la modifica delle liste merceologiche « C » e « D », di cui agli accordi di Udine del 1955, finalmente vede concluso il suo iter.

Si tratta di un disegno di legge molto atteso dalla popolazione confinaria, in particolare dagli operatori economici, ma anche in genere da tutta la popolazione interessata. Non vi è dubbio che il valore di questo progetto di legge però va al di là dei suoi contenuti formali: gli accordi di Udine hanno avuto indubbiamente un'importanza particolare nella costruzione di rapporti stabili, durevoli, amichevoli tra i due popoli, l'Italia e la Jugoslavia, nell'ulteriore costante miglioramento di questi rapporti che hanno dato un contributo inestimabile nella formazione di un clima nuovo nelle zone di confine e che hanno segnato certamente un patto concreto di essenziale valore nello svi-

luppo delle relazioni, dei rapporti, degli scambi di tipo nuovo tra i due Stati, sull'orma di quanto già il *memorandum* di Londra aveva stabilito.

Certamente hanno segnato anche una fase nuova nella vita e nella esistenza dei popoli interessati e nel contempo hanno preparato la strada a quell'avvenimento significativo di carattere storico che è stato la firma degli accordi di Osimo, accordi che hanno stabilizzato definitivamente la situazione confinante, che hanno chiuso un contenzioso delicato, seppure con sacrifici non indifferenti di alcune componenti della popolazione interessata, ma certamente nell'interesse generale, nell'interesse della distensione nei Balcani e sull'Adriatico, il che non può che essere considerato un contributo significativo alla pace e alla distensione nel mondo.

Non si può però tacere il nostro ritardo nella ratifica di questa misura, ritardo che non è certamente nè l'unico nè il più notevole quando parliamo di ratifiche degli accordi internazionali. Questa misura arriva due anni e mezzo dopo che la ratifica è stata decisa e certamente questo non può essere considerato una cosa giusta, tanto più che il *partner* invece si è dato da fare per ratificare immediatamente gli accordi.

Questo ha portato conseguenze negative e danni nell'interscambio poichè ha bloccato a lungo il movimento merceologico. Sul valore delle liste pesano oggi gli effetti dell'inflazione poichè più si fa passare il tempo più queste conseguenze pesano e più danno ne deriva per coloro che si voleva facilitare con questa misura. Comunque, per quanto riguarda questo aspetto, cioè il problema delle liste, noi crediamo che dovremo porci in seguito il problema di rivedere alcune cose, come per esempio il sistema di un loro aggiornamento che consenta una maggiore duttilità nella formazione delle liste e un adeguamento alle esigenze reali, alle variazioni, alle oscillazioni, alla caduta dei valori in seguito al loro sviluppo inflazionistico. Dovremo porci il problema di riservare più spazio alle merci e ai prodotti di particolare interesse per le zone limitrofe, di confine, naturalmente relativamente alla richiesta di mercato e alla disponibilità tipologica esistente

nelle zone economicamente coinvolte e interessate.

C'è una spinta (della quale bisognerà prendere atto, che bisognerà esaminare) all'allargamento delle liste merceologiche. Si parla anche dell'introduzione in esse del pescato nel golfo di Trieste. Ora, non c'è dubbio che è una cosa interessante, ma dovremo esaminarla attentamente poichè, se questo dovesse significare uno sviluppo, un ampliamento delle liste stesse, potremmo certamente trovarci d'accordo: non così se questo dovesse limitare la quantità di altre merci presenti nelle liste. Bisognerà porci anche il problema dei meccanismi che regolano l'interscambio di merci in esenzione fiscale, poichè delle facilitazioni sono avvantaggiati essenzialmente gli operatori economici e non invece le popolazioni interessate. Questo è di grande importanza se teniamo presente che in quelle zone il costo della vita è particolarmente alto. Trieste è uno dei centri in cui il caro-vita è veramente eccezionale. E dobbiamo porci pure il problema di estendere gli accordi a tutto il Friuli-Venezia Giulia. Questa è una proposta che deve essere valutata, vagliata, tenuta presente dal Governo, come anche le altre proposte già espresse, negli incontri con il *partner* jugoslavo.

Naturalmente si pone il caso, in questo contesto, di esaminare l'opportunità di estendere il discorso inevitabilmente ad altre aree del *partner*, quali la Croazia, la Slovenia. E crediamo che questo potrebbe essere considerato uno dei punti di essenziale importanza anche per la ripresa, la rinascita economica delle zone terremotate. Già sarebbe possibile, riteniamo, procedere ad alcune misure per quanto riguarda le liste di esenzione doganale, estendendo i benefici a Gorizia e alle valli del Natisone.

Un altro punto che naturalmente dovremo tener presente nel futuro, in questo contesto, è quello della opportunità di seguire il problema delle liste merceologiche e del movimento commerciale che deriva dagli accordi in armonia, in coordinamento, con lo sviluppo della situazione, relativamente agli accordi di Osimo come pure agli accordi CEE-Jugoslavia, accordi interessanti che

aprono nuovi aspetti e propongono nuovi interessi e nuove attenzioni.

In questo senso, invitando il Governo a meditare su queste misure, a prendere le iniziative opportune per porre all'attenzione del *partner* jugoslavo queste proposte, noi preannunciamo fin da ora il voto favorevole del nostro Gruppo.

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore.

D A L F A L C O , relatore. Per quanto riguarda i criteri e le modalità per l'aggiornamento delle liste, non posso che rimettermi al Governo. Per il resto faccio riferimento alla relazione scritta.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

D E L L A B R I O T T A , sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Il disegno di legge del quale sollecitiamo l'approvazione era stato esaminato ed approvato da uno dei rami del Parlamento nella precedente legislatura; lo dico perchè le ragioni del ritardo sono anche queste, sebbene non solo queste. Il nostro interesse per l'accordo va al di là di considerazioni puramente economiche che pure sono valide; le due liste sono bilanciate. Sulle importazioni in Jugoslavia le voci sono più numerose e per importi unitari più bassi. L'accordo però rappresenta certamente uno strumento di scambio e di collaborazione fra le rispettive popolazioni di confine.

Il nostro paese ha tutto l'interesse che l'accordo del 1955 costituisca uno strumento agile, rapidamente adattabile alle mutevoli esigenze. E noi ci riserviamo di studiare con le autorità di Belgrado la possibilità di adottare un sistema che consenta un più rapido e puntuale aggiornamento delle liste merceologiche, proprio andando in direzione della richiesta della collega Gherbez, che ha chiesto una maggiore rapidità e una maggiore flessibilità.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame degli articoli. Se ne dia lettura.

F I L E T T I , *segretario*:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo Scambio di note tra l'Italia e la Jugoslavia nonché la modifica delle liste merceologiche « C » e « D » di cui agli Accordi italo-jugoslavi del 31 marzo 1955, con Allegato, effettuato a Roma il 7-10 febbraio 1978.

(È approvato).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data allo Scambio di note di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità al penultimo capoverso della nota italiana di risposta alla nota jugoslava n. 423/78 in data 7 febbraio 1978.

(È approvato).

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Ratifica ed esecuzione degli Scambi di note tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia effettuati in Belgrado rispettivamente il 27, 29 e 30 dicembre 1977 e il 24 luglio-29 settembre 1978, relativi alla proroga fino al 31 dicembre 1978 dell'accordo della pesca, firmato dai due Stati il 15 giugno 1973** » (1119) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « **Ratifica ed esecuzione degli Scambi di Note tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia effettuati in Belgrado rispettivamente il 27, 29 e 30 dicembre 1977 e il 24 luglio - 29 settem-**

bre 1978, relativi alla proroga fino al 31 dicembre 1978 dell'accordo della pesca, firmato dai due Stati il 15 giugno 1973 », già approvato dalla Camera dei deputati, per il quale è stata autorizzata la relazione orale.

Ha pertanto facoltà di parlare il relatore.

T A V I A N I , *relatore*. Onorevole Presidente, questa volta non mi posso rimettere alla relazione scritta, perchè il Senato ha autorizzato, data l'urgenza, la relazione orale.

L'accordo di pesca è stato firmato a Belgrado il 15 giugno 1973 tra l'Italia e la Repubblica federativa di Jugoslavia ed è scaduto il 31 dicembre 1976. Riconoscendo l'impossibilità di concludere in tempo utile un accordo di pesca tra la Comunità — perchè è subentrata la Comunità europea — e la Jugoslavia, sostitutivo del precedente accordo italo-jugoslavo, la CEE autorizzò il Governo italiano a negoziare una proroga. Essa è stata perfezionata il 28 dicembre 1976. Nel corso del 1977 la Commissione della CEE ha iniziato i contatti con le autorità di Belgrado per avviare trattative per la conclusione dell'accordo-quadro in materia di pesca con la Jugoslavia; ma esse non hanno raggiunto un risultato positivo entro il termine dell'intesa transitoria italo-jugoslava. Da parte italiana si è dovuta perciò prorogare ulteriormente l'intesa al fine di permettere ai nostri pescatori di continuare a svolgere la loro attività nelle acque che si trovano sotto giurisdizione jugoslava.

Il Consiglio dei Ministri della Comunità europea il 19 e 20 dicembre scorso ha autorizzato l'Italia a prorogare per il primo semestre del 1978 l'intesa transitoria con la Jugoslavia. L'accordo tra l'Italia e la Jugoslavia per la proroga fino al 30 giugno 1978 è stato perfezionato il 30 dicembre 1977 sulla base del pagamento di un canone di 285 milioni di lire pari alla metà dell'importo annuale corrisposto per il 1977.

In occasione della estensione dell'intesa transitoria è sorto il problema della continuazione dell'attività dei nostri pescatori nel rettangolo del golfo di Trieste. Nelle more il Consiglio della Comunità europea ha deciso, in data 21 giugno 1978, di autorizzare la Re-

pubblica italiana di convenire con la Jugoslavia un'ulteriore proroga dell'accordo sulla pesca fino al 31 dicembre 1978, secondo il regime vigente. Tale accordo è stato perfezionato il 24 luglio-29 settembre 1978.

Esposte rapidamente, onorevole Presidente, queste considerazioni, mi sembra ovvio quanto sia urgente porre il sigillo del voto parlamentare alla ratifica della Convenzione di cui stiamo trattando.

P R E S I D E N T E . Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, invito il Senatore segretario a dare lettura dell'ordine del giorno presentato.

F I L E T T I , segretario:

Il Senato,

nell'approvare la ratifica degli scambi di note tra la Repubblica italiana e la RSF di Jugoslavia relativi alla proroga fino al 31 dicembre 1978 dell'accordo della pesca,

impegna il Governo:

1) a sollecitare dal Governo jugoslavo una ulteriore proroga del regime attualmente vigente per la pesca nell'Alto Adriatico fino a quando non saranno concordate tra le due parti nuove disposizioni in materia in modo che non si producano soluzioni di continuità fra l'attuale e la futura regolamentazione con grave danno degli operatori interessati;

2) a condurre la trattativa in tempi quanto più possibile brevi;

3) a fare i passi opportuni presso la CEE al fine di assicurare il coordinamento tra le intese bilaterali e l'impegno dell'Italia nell'ambito comunitario;

4) a tenere tempestivamente informato il Parlamento sullo svolgimento delle trattative.

9. 1119. 1 **GHERBEZ Gabriella, LA VALLE, BONIVER PINI Margherita**

G H E R B E Z G A B R I E L L A .
Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G H E R B E Z G A B R I E L L A .
Signor Presidente, si tratta di un ordine del giorno unitario che è scaturito da una proposta espressa in sede di 3ª Commissione durante i lavori, ieri, quando si è affrontato il disegno di legge che adesso esaminiamo. Il contenuto dell'ordine del giorno è dettato dalla opportunità di affrontare alcune questioni immediatamente.

Consta che la Jugoslavia è disposta a prorogare l'attuale regime di pesca fino al 31 dicembre di quest'anno ed in seguito è disponibile a diversi tipi di collaborazione per quanto riguarda il problema della pesca nell'Alto Adriatico. Naturalmente, da parte nostra si è d'accordo con queste misure che si prospettano, ma poichè la trattativa durerà nel tempo e la prossima riunione tra le due parti è prevista solo a febbraio prossimo, ci si deve chiedere che cosa faranno nel frattempo i pescatori delle zone interessate, la Muccia fino alla costa friulana; si propone perciò che il nostro Governo prenda le opportune misure e faccia i necessari passi per chiedere al Governo jugoslavo un'ulteriore proroga del regime attualmente vigente per la pesca nell'Alto Adriatico, finchè le due parti non avranno concordato delle nuove disposizioni, al fine di assicurare agli operatori la possibilità di pescare nelle zone interessate.

Si propone inoltre di condurre la trattativa nei tempi più brevi possibili, per evitare qualsiasi difficoltà agli interessati, e nel frattempo di pensare ad opportuni passi presso la CEE, dal momento che noi siamo un paese aderente alla Comunità europea e la Jugoslavia non lo è, anche se tra Jugoslavia e CEE è stato recentemente firmato un accordo, che però naturalmente non la pone sulla stessa nostra posizione.

Si dovrebbe cioè assicurare un coordinamento tra le intese bilaterali e l'impegno che l'Italia può avere nell'ambito comunitario, per evitare qualsiasi complicazione che domani potrebbe sorgere nel contesto della trattativa comune. Infine in questo

ordine del giorno si chiede al Governo di tenere informato il Parlamento sullo svolgimento delle trattative, per coinvolgerlo anche in questa importante soluzione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

DELLA BRIOTTA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Non avrei molto da aggiungere a quanto ha detto il relatore che ha illustrato il contenuto del provvedimento in modo esauriente e puntuale. C'è solo da dire che l'approvazione che il Governo sollecita non risolve certamente il problema perchè si tratta di un regime provvisorio che si perpetua negli anni. Pertanto, prolungare il regime di pesca fino alla definizione del problema può essere auspicabile e naturalmente resta anche l'auspicio che si possa esaminare con la CEE il problema per evitare complicazioni per il futuro. Su questa linea il Governo si sta muovendo (lo voglio dire qui in Aula dopo che lo stesso problema è stato sollevato anche in Commissione) perchè è ben consapevole dei problemi che possono nascere dalla incertezza sul regime futuro. Resta il fatto positivo che regolarizziamo, sia pure in ritardo, la situazione in atto.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'ordine del giorno.

TAVIANI, relatore. Su questo ordine del giorno c'è stato unanime parere favorevole da parte della Commissione.

DELLA BRIOTTA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Il Governo accetta l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli. Se ne dia lettura.

FILETTI, segretario:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Atti internazionali:

1) Scambio di note tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia effettuato a Belgrado il 27, 29 e 30 dicembre 1977, relativo alla proroga fino al 30 giugno 1978 dell'Accordo sulla pesca, firmato dai due Stati il 15 giugno 1973;

2) Scambio di note tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia effettuato a Belgrado il 24 luglio e il 29 settembre 1978, relativo alla proroga fino al 31 dicembre 1978 dell'Accordo sulla pesca firmato dai due Stati il 15 giugno 1973.

(È approvato).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli Scambi di note di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore conformemente a quanto concordato negli Scambi di note stessi.

(È approvato).

Art. 3.

All'onere di lire 570 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La quota del 20 per cento del canone complessivo, secondo quanto stabilito dalla decisione del Consiglio dei ministri degli esteri delle Comunità europee nella sessione del 19-20 dicembre 1977 ed in data

21 giugno 1978, è a carico dei beneficiari con versamento all'entrata del bilancio statale secondo modalità fissate con apposito regolamento da emanarsi dal Ministro della marina mercantile, di concerto con quello del tesoro, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

(*È approvato*).

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia concernente il canone per il rifornimento idrico del comune di Gorizia, firmato a Gorizia il 9 maggio 1979** » (1122) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « **Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia concernente il canone per il rifornimento idrico del comune di Gorizia, firmato a Gorizia il 9 maggio 1979** », già approvato dalla Camera dei deputati, per il quale è stata autorizzata la relazione orale.

Ha pertanto facoltà di parlare il relatore.

T A V I A N I , *relatore*. Il trattato di pace, come è noto, ha previsto che la Jugoslavia garantisca il rifornimento idrico del comune di Gorizia, nell'allegato quinto. L'accordo firmato il 9 maggio 1979 a Gorizia prevede la fissazione dei prezzi per gli anni 1977, 35 lire al metro cubo, e 1978, 44 lire al metro cubo, e introduce un sistema automatico per le sue rivalutazioni a partire dal 1° gennaio 1979.

Gli indici presi a base per tale valutazione saranno calcolati partendo dalle modifiche dei prezzi dell'energia elettrica nonchè delle paghe nell'edilizia.

Una volta concordato con le amministrazioni comunali di Gorizia e Nova Gorica, il prezzo dell'acqua, modificato annualmente secondo indicatori che abbiamo stabilito, non dovrà essere rivisto mediante accordi tra i due Governi, come è avvenuto finora: questo è il vantaggio della convenzione. In tal modo la procedura risulta notevolmente semplificata e rende praticamente a tempo indeterminato la validità dell'accordo, il quale scade il 31 dicembre 1981, ma tacitamente si rinnova, se non c'è denuncia da una delle parti.

P R E S I D E N T E . Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, do la parola al rappresentante del Governo.

D E L L A B R I O T T A , *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Mi associo alle considerazioni del relatore e sottolineo la estrema urgenza di approvare il disegno di legge che ci permette di uscire da una situazione debitoria nei confronti della Repubblica di Jugoslavia.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame degli articoli. Se ne dia lettura.

F I L E T T I , *segretario*:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia concernente il canone per il rifornimento idrico del comune di Gorizia, firmato a Gorizia il 9 maggio 1979.

(*È approvato*).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 4 dell'Accordo stesso.

(*È approvato*).

Art. 3.

È concesso al comune di Gorizia, per tutta la durata dell'Accordo di cui all'articolo 1, un contributo a carico dello Stato, quale concorso nella spesa per il rifornimento idrico della popolazione.

Detto contributo è stabilito per l'anno 1977 in lire 70.682.500 e per l'anno 1978 in lire 88.858.000; per gli anni successivi è annualmente rivalutato rispetto a quello dell'anno precedente, in relazione all'aumento del prezzo dell'acqua da determinarsi ogni anno in base alle modalità previste dall'articolo 2 dell'Accordo medesimo.

(È approvato).

Art. 4.

All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 3, si provvede a carico del capitolo n. 4543 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980, relativo agli oneri dipendenti dall'esecuzione delle clausole economiche del Trattato di pace e di accordi internazionali connessi al Trattato medesimo e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

(È approvato).

P R E S I D E N T E. Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

B A C I C C H I. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

B A C I C C H I. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del mio Gruppo alla ratifica di questo trattato che a noi sembra equo e che risolve, in modo pratico e durevole, un problema essenziale per la città di Gorizia, quello del rifornimento idrico e del prezzo di tale rifornimento.

Ci preme sottolineare il modo ed il clima con cui un simile problema trova soluzione

e cioè grazie ai rapporti esistenti tra la Repubblica italiana e quella jugoslava. È un'altra dimostrazione, questa, della positività degli accordi di Osimo e della possibilità di dare soluzione ai problemi allorché essi sono affrontati nello spirito che ha portato a quegli accordi.

Confermo di nuovo il voto positivo del mio Gruppo.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Riammissione in servizio di militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo degli agenti di custodia » (488)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Riammissione in servizio di militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo degli agenti di custodia ».

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, do la parola al relatore.

M A Z Z A, *relatore*. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi senatori, vorrei aggiungere poche parole alla succinta relazione scritta che accompagna il provvedimento al nostro esame.

Con il disegno di legge 488, presentato dal Ministro dell'interno di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, col Ministro della difesa e col Ministro del tesoro, viene data la possibilità ai militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo degli agenti di custodia, già collocati in congedo a domanda o per inosservanza delle disposizioni sul matrimonio, di chiedere la riammissione in servizio.

Il provvedimento ha dei precedenti nelle leggi 18 dicembre 1973, n. 855 e 19 maggio

1976, n. 321 che si sono dimostrate molto utili, specie per il Ministero dell'interno, in quanto hanno consentito di coprire, sia pure parzialmente, i numerosi posti vacanti nell'organico del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. Vi è stato, inoltre, il vantaggio di poter contare su elementi che avevano già acquisito una specifica esperienza che ha consentito loro di reinserirsi agevolmente nei servizi di istituto, evitando all'erario nuove spese per l'addestramento.

Le ragioni che ispirarono in passato le due leggi richiamate perdurano tuttora. Vi sono, infatti, vuoti per circa dodicimila po-

sti nell'organico del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, che solo in piccola parte è stato possibile colmare col richiamo in servizio, soltanto temporaneo però, di circa un migliaio di militari di truppa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 1979, n. 72.

È comprensibile quindi che le amministrazioni dell'interno, della difesa e della giustizia cerchino di aumentare la disponibilità di personale per fronteggiare le particolari esigenze del momento nei settori dell'ordine e della sicurezza pubblica e della vigilanza carceraria.

Presidenza del vice presidente VALORI

(Segue M A Z Z A , relatore). Il disegno di legge oggi all'esame dell'Assemblea non comporta oneri di spesa, in quanto le riammissioni in servizio non supereranno in ogni caso le vacanze degli organici. La riforma della polizia, tuttora in corso, con la prevista smilitarizzazione del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, non incide sul provvedimento, in quanto, trattandosi di riammissioni a domanda, è implicito che gli interessati volontariamente accettano di assoggettarsi alle vicende che il legislatore va prevedendo per il prossimo futuro relativamente allo *status* degli appartenenti al Corpo.

Passando all'esame degli articoli, è da rilevare quanto segue: all'articolo 1, primo comma, vengono indicati i destinatari della norma, ossia militari di truppa collocati in congedo a domanda o per inosservanza delle disposizioni sul matrimonio, i requisiti per la riammissione e il periodo di efficacia della legge (3 anni). Al secondo comma è prevista un'altra eccezione ai requisiti per l'arruolamento: possono essere riammessi anche gli ammogliati purchè abbiano superato i 26 anni o abbiano già prestato servizio per almeno un anno dopo la ferma triennale. L'ultimo comma estende le norme all'Arma dei carabinieri e al Corpo degli agenti di custodia.

L'articolo 2 stabilisce che i militari riammessi conservano l'anzianità di servizio già maturata e il grado rivestito all'atto del congedo e vengono collocati in ruolo dopo l'ultimo iscritto con pari anzianità di grado.

L'articolo 3 del testo del Governo dispone che i militari già congedati e quindi riassunti debbano restituire il premio di congedamento e l'indennità *una tantum* mediante rate mensili d'importo non superiore ad un quinto dello stipendio.

Per quanto riguarda quest'ultimo articolo, ad evitare che decurtazioni di retribuzione possano costituire una remora alle domande di riassunzione, la Commissione propone la nuova formulazione dell'articolo 3.

Le Commissioni tesoro, grazia e giustizia e difesa si sono espresse favorevolmente per la parte di rispettiva competenza.

In conclusione, a nome della prima Commissione, mi prego sottoporre il disegno di legge 488 all'approvazione dell'Assemblea.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il Ministro dell'interno.

R O G N O N I , ministro dell'interno. Signor Presidente, nessun rilievo in aggiunta alla relazione che accompagna il disegno di legge.

Un ringraziamento al relatore.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione. Se ne dia lettura.

F I L E T T I , *segretario*:

Art. 1.

Il Ministero dell'interno è autorizzato a disporre, nel termine massimo di tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, la riammissione in servizio, a domanda, dei militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, collocati in congedo su loro richiesta o per inosservanza delle disposizioni sul matrimonio, i quali non abbiano superato i 35 anni di età e siano in possesso degli altri requisiti prescritti per l'arruolamento nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, prescindendo dallo stato di celibe o vedovo senza prole.

I militari coniugati possono essere riammessi in servizio purchè si trovino nelle condizioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti sono estese agli appartenenti all'Arma dei carabinieri e al Corpo degli agenti di custodia.

(*È approvato*).

Art. 2.

I militari indicati nell'articolo precedente vengono riammessi nei limiti delle vacanze esistenti nel rispettivo ruolo organico, conservano l'anzianità di servizio già maturata nonchè il grado rivestito all'atto del congedo e vengono collocati in ruolo dopo l'ultimo iscritto con pari anzianità di grado.

(*È approvato*).

Art. 3.

All'atto del nuovo congedo verrà effettuato il conguaglio fra il premio di congedamento e l'indennità a suo tempo percepiti, e le nuove spettanze.

(*È approvato*).

P R E S I D E N T E . Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

S I G N O R I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S I G N O R I . Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, il Gruppo del Partito socialista italiano approva il disegno di legge al nostro esame. La nostra approvazione deriva da considerazioni ragionate, responsabili, che sono nostre ma anche di larga parte dell'opinione pubblica del paese. Lo stato dell'ordine pubblico, dell'ordine costituzionale è sotto gli occhi di tutti. Proprio nella giornata di ieri abbiamo visto scorrere nuovo sangue innocente nella tanto martoriata città di Milano, così come ieri altro sangue innocente è stato versato in altre contrade.

La relazione al disegno di legge contiene un argomento di per sè convincente: l'organico del Corpo della pubblica sicurezza tutt'oggi è carente di circa 11.500-12.000 unità. Le difficoltà che tuttora si incontrano nel reclutamento di nuovi agenti stanno a dimostrare la gravità del problema. Pertanto il provvedimento al nostro esame ha fondamento anche per le ragioni che ricordava il relatore quando osservava che la riammissione in servizio di militari di truppa consentirà di usufruire delle conoscenze e della specializzazione acquisita da costoro durante il servizio.

Penso che non possano essere sollevati dubbi sulla validità del provvedimento in esame. Desidero soltanto aggiungere due brevissime considerazioni che sono in qualche modo parte integrante del provvedimento che stiamo per approvare. Il Corpo della guardia di finanza è oggi nell'occhio del ciclone. La gravissima vicenda dei petroli ha messo in rilievo le sconcertanti responsabilità di un certo numero di alti ufficiali ed appartenenti al Corpo stesso.

Tutto ciò è grave e riprovevole ed i responsabili debbono essere perseguiti con durezza esemplare. Ma attenzione a fare di ogni erba un fascio, attenzione a dare la

croce addosso indistintamente a tutti gli appartenenti al Corpo della guardia di finanza. Ciò sarebbe ingiusto, contrario alla verità dei fatti e pericoloso per il paese, per la stabilità delle sue istituzioni.

Noi socialisti pensiamo che in seno al Corpo della guardia di finanza vi siano — lo stiamo vedendo — mele marce che devono essere allontanate, delle quali dobbiamo liberarci ...

P R E S I D E N T E . Senatore Signori, le ricordo che lei sta facendo una dichiarazione di voto su un provvedimento che riguarda la riammissione in servizio di militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo degli agenti di custodia. Come ha già udito precedentemente, su altre questioni è stato deciso di discutere in Senato la prossima settimana. Pertanto la prego di attenersi al tema.

S I G N O R I . Signor Presidente, queste brevi considerazioni mi sembravano in qualche modo attinenti al tema. Comunque giungo rapidamente alla conclusione. Pensiamo che la stragrande maggioranza sia composta di persone oneste e scrupolose che in condizioni difficili servono il loro paese. Credo che anche per queste ultime considerazioni acquisti importanza particolare la approvazione da parte del Senato della Repubblica del provvedimento al nostro esame che, sono certo, otterrà il voto favorevole dell'Assemblea.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Interventi straordinari dello Stato in favore delle gestioni di malattia degli enti mutualistici » (935) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Interventi straordinari dello Stato in fa-

vore delle gestioni di malattia degli enti mutualistici », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Marselli. Ne ha facoltà.

M A R S E L L I . Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, il disegno di legge n. 935 oggi al nostro esame è un provvedimento che avrebbe dovuto essere approvato da tempo, considerata la grave situazione patrimoniale degli enti mutualistici.

Non fu possibile definire un primo disegno di legge presentato alla fine del 1978, si dice, a causa della interruzione dei lavori parlamentari dovuta allo scioglimento anticipato delle Camere, ma anche per il disegno di legge oggi in discussione, presentato dal Governo in data 20 novembre 1979, siamo in grave ritardo. Questi ritardi, come sempre accade, hanno avuto come conseguenza un notevole aumento dei debiti, dovuto in particolare al pagamento di rate di mutui e ad anticipazioni di cassa per l'attività corrente, oneri passivi rilevanti a cui si sono aggiunte la rapida lievitazione dei costi delle prestazioni, nuove imposizioni debitorie in conseguenza di nuove norme di legge e quindi ulteriori prestazioni sempre più onerose.

Il provvedimento in discussione prevede il pagamento degli impegni assunti dagli enti mutualistici fino al 31 dicembre 1977, il cui importo è di 3.407 miliardi e 725 milioni, parzialmente riferito a 292 miliardi e 275 milioni di lire per la gestione del 1978, il cui *deficit* è valutato in 1.000 miliardi. Si tratta, come è evidente, di somme rilevanti. Tuttavia restano esclusi dallo stanziamento previsto nel bilancio ed in questo disegno di legge circa 400 miliardi di interessi passivi per il mancato pagamento dei debiti bancari entro i termini dovuti, che non sono stati inclusi nell'importo del fondo sanitario nazionale per il 1979.

È da supporre che questi dati siano riferiti al 31 dicembre 1978 e pertanto si può ritenere che ad oggi abbiamo avuto un aumento del 100 per cento. Ecco, secondo noi, dove sta l'urgenza dell'approvazione del dise-

gno di legge. È certo comunque che i debiti contratti dagli enti mutualistici relativi ai ripiani dei disavanzi patrimoniali al 31 dicembre 1977 e a quelli della gestione del 1978 saranno interamente liquidati con altri interventi assai onerosi per il bilancio dello Stato.

Noi chiediamo al rappresentante del Governo se può fornirci qualche dato derivante da accertamenti effettuati in questi ultimi mesi oppure da stime eseguite dal Ministero della sanità o da altri organismi. Quello della spesa sanitaria è un settore che raramente dispone di dati certi: si procede per stime, che poi sono spesso sottostime, con le conseguenze che si possono immaginare.

Il nostro Gruppo si rende conto dell'urgente necessità di approvare il disegno di legge in discussione e di chiudere questo capitolo. Daremo quindi voto favorevole, anche se non ci convince l'approssimazione con la quale vengono indicati importi di spesa che alla prova dei fatti risultano inesatti. Raccomandiamo tuttavia che l'erogazione dei fondi indicati nella presente legge sia effettuata con la massima celerità per evitare ulteriori pesanti aggravii al bilancio statale.

Sono a conoscenza di tutti i colleghi, e non soltanto degli operatori del settore, le difficoltà in cui si dibattono i nostri ospedali e che sono dovute a vari fattori, ma vorrei anche far presente che l'INAM non ha provveduto, in larga misura, a liquidare agli enti ospedalieri rette che si riferiscono agli anni 1974 e precedenti.

Mi sia consentito infine mettere in evidenza la lentezza con la quale procede la discussione per l'approvazione del piano sanitario nazionale per il triennio 1980-1982 che rischia di vanificare gli sforzi delle forze politiche democratiche in un settore che merita la massima attenzione per risolvere i numerosi problemi che si presentano nel territorio, affrontando in primo luogo, ci sembra, in termini operativi, i rapporti tra lo Stato e le regioni.

Dobbiamo avere la preoccupazione — e credo che debba essere una preoccupazione legittima di tutti — di non accreditare l'impressione tra le nostre popolazioni che i guasti nel settore sanitario siano dovuti al nuovo sistema anziché al vecchio ordinamento,

come dimostra il disegno di legge al nostro esame.

Pur con questi rilievi critici, daremo il nostro voto favorevole all'approvazione di questo disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

S E G N A N A , f.f. relatore. Non ho nulla da aggiungere alla relazione del senatore Bevilacqua.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

M A N N I N O , sottosegretario di Stato per il tesoro. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, il Governo non può che rivolgere la più viva sollecitazione all'Assemblea per l'approvazione del disegno di legge numero 935, già sottoposto all'approvazione dell'altro ramo del Parlamento.

Con questo disegno di legge si provvede al ripiano dei debiti degli enti mutualistici alla data del dicembre 1977. È una procedura che purtroppo — mi sia passata questa espressione — si ripete, perchè già nel 1967, nel 1970, nel 1974 e nel 1976 lo Stato è dovuto intervenire per il ripiano dei debiti degli enti mutualistici con un intervento complessivo di 8.767 miliardi. Con il disegno di legge n. 935 è prevista una spesa di 3.700 miliardi: 3.407 andranno a copertura del ripiano dell'esercizio 1977, 292 miliardi e 275 milioni, invece, per l'anno 1978, essendo però ancora in corso di definitivo accertamento lo stato dei debiti per il 1979.

L'intervento dello Stato è in favore degli enti che non hanno obbligo di pareggio del bilancio. Fa eccezione a questa norma la cassa di assistenza per malattia ai coltivatori diretti, giusto in regola con l'articolo 18 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, che stabilisce un limite all'intervento degli assistiti contribuenti.

Il disegno di legge disciplina in modo organico anche le modalità e i criteri di erogazione di questa spesa. Infatti procede alle indicazioni della ripartizione tra i vari enti

mutualistici delle somme da erogare eliminando ogni ulteriore successivo passaggio; indica l'inclusione nella ripartizione per i disavanzi patrimoniali dei soli enti che non hanno l'obbligo di chiudere in pareggio il bilancio; indica la priorità dei debiti da estinguere con le somme attribuite agli enti mutualistici; definisce delle norme di semplificazione nelle modalità di pagamento dirette in favore del Fondo nazionale assistenza ospedaliera, della Cassa depositi e prestiti, della GESCAL.

Credo che le ragioni politiche e sociali del provvedimento siano largamente presenti alla consapevolezza dei Gruppi parlamentari e perciò non posso che limitarmi a rinnovare la preghiera di una rapida approvazione del disegno di legge che viene proposto all'esame del Senato.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame degli articoli. Se ne dia lettura.

F I L E T T I , segretario:

Art. 1.

Quale concorso dello Stato al ripiano dei disavanzi patrimoniali, evidenziati alla data del 31 dicembre 1977, è autorizzata la spesa di lire 3.407.725 milioni da assegnare a favore delle gestioni di assistenza sanitaria dei seguenti enti e per gli importi a fianco di ciascuno di essi indicati:

	milioni di lire
Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie	2.813.690
Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali (gestione assistenza sanitaria)	30.047
Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (gestione assistenza sanitaria)	46.106
Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (gestione assistenza sanitaria)	157.058

milioni
di lire

Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico	20.000
Cassa mutua provinciale di malattia di Trento	21.733
Cassa mutua provinciale di malattia di Bolzano	8.500
Federazione nazionale delle casse mutue di malattia dei coltivatori diretti, da distribuire alle casse mutue provinciali in rapporto ai reali disavanzi registrati alla data del 31 dicembre 1977 nei bilanci consuntivi	310.591

(È approvato).

Art. 2.

Quale concorso dello Stato al ripiano dei disavanzi della gestione 1978, è autorizzata la spesa di lire 292.275 milioni da assegnare a favore dei seguenti enti e per l'importo a fianco di ciascuno indicato:

	milioni di lire
Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie	180.939
Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali (gestione assistenza sanitaria)	20.000
Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (gestione assistenza sanitaria)	10.836
Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per i coltivatori diretti da distribuire alle casse mutue provinciali in rapporto ai reali disavanzi registrati alla data del 31 dicembre 1978 nei bilanci consuntivi	80.500

(È approvato).

Art. 3.

Con le disponibilità di lire 3.700.000 milioni di cui ai precedenti articoli 1 e 2, le gestioni di assistenza sanitaria degli enti interessati dovranno soddisfare complessivamente le seguenti esposizioni debitorie nella misura e con le modalità di cui ai successivi articoli:

	milioni di lire
A) Istituti di credito	1.864.153
B) Fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera (articolo 14 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386)	1.317.421
C) Conto speciale di cui agli articoli 4 e 5 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386	83.160
D) GES.C.A.L.	94.500
E) Direzione generale della Cassa depositi e prestiti	150.601
F) Prestazioni assistenziali varie	190.165

(È approvato).

Art. 4.

L'importo di lire 1.864.153 milioni di cui alla lettera A) del precedente articolo 3 attribuito, in certificati speciali di credito, alle gestioni di assistenza sanitaria dei seguenti enti mutualistici per consentire agli stessi di estinguere le esposizioni debitorie verso gli istituti di credito, sarà versato dal Ministero del tesoro su appositi conti speciali da aprirsi presso la Banca d'Italia:

	milioni di lire
Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie	1.534.280

milioni
di lire

Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali (gestione assistenza sanitaria)	40.000
Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (gestione assistenza sanitaria)	18.000
Cassa mutua provinciale di malattia di Trento	12.027
Cassa mutua provinciale di malattia di Bolzano	5.000
Federazione nazionale e casse mutue provinciali di malattia dei coltivatori diretti	254.846

Gli enti di cui al primo comma estingueranno le proprie esposizioni debitorie verso gli istituti di credito traendo ordini di pagamento sui predetti conti con intervento in quietanza degli istituti bancari creditori.
(È approvato).

Art. 5.

La somma di lire 1.317.421 milioni di cui alla lettera B) del precedente articolo 3 è assegnata alle gestioni di assistenza sanitaria dei seguenti enti per consentire agli stessi di estinguere, nel limite degli importi a ciascuno di essi attribuiti, le esposizioni debitorie verso il Fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera di cui all'articolo 14 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386:

	milioni di lire
Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie	1.260.054
Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (gestione assistenza sanitaria)	20.836

Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico	20.000
Cassa mutua provinciale di malattia di Trento	6.706
Cassa mutua provinciale di malattia di Bolzano	2.100
Federazione nazionale e casse mutue provinciali di malattia dei coltivatori diretti	7.725

Gli importi di cui al precedente comma saranno fatti affluire, in nome e per conto degli enti interessati, direttamente al capo X, capitolo n. 3342, dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, denominato « Somme da introitare per il finanziamento dell'assistenza sanitaria ».

(È approvato).

Art. 6.

La somma di lire 83.160 milioni di cui alla lettera C) del precedente articolo 3 è assegnata alla gestione di assistenza sanitaria dei seguenti enti per consentire agli stessi di estinguere, nel limite degli importi a ciascuno di essi attribuiti, le esposizioni debitorie verso il conto speciale di cui agli articoli 4 e 5 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386:

	milioni di lire
Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie	75.000
Cassa mutua provinciale di malattia di Bolzano	160
Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (gestione assistenza sanitaria)	8.000

Gli importi di cui al precedente comma saranno fatti affluire, in nome e per

conto degli enti interessati, direttamente al conto corrente n. 455 aperto presso la tesoreria centrale dello Stato denominato « Ministero del tesoro - conto speciale per il finanziamento dell'assistenza ospedaliera ».

(È approvato).

Art. 7.

La somma di lire 94.500 milioni di cui alla lettera D) del precedente articolo 3 è assegnata alle gestioni di assistenza sanitaria dei seguenti enti per consentire agli stessi di estinguere, nel limite degli importi a ciascuno di essi attribuiti, le esposizioni debitorie GES.CA.L.:

	milioni di lire
Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie	87.000
Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (gestione assistenza sanitaria)	7.500

Gli importi di cui al precedente comma saranno fatti affluire, in nome e per conto degli enti interessati, direttamente sul conto corrente fruttifero n. 471 intrattenuto dalla Cassa depositi e prestiti con il Ministero del tesoro, denominato « Cassa depositi e prestiti - sezione autonoma per l'edilizia residenziale - legge n. 457 del 1978 ».

(È approvato).

Art. 8.

La somma di lire 150.601 milioni di cui alla lettera E) del precedente articolo 3 sarà fatta affluire, in nome e per conto della gestione dell'assistenza sanitaria dell'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali, al conto corrente di tesoreria denominato: « Cassa depositi e prestiti: gestione principale », per estinguere, per pari importo, il debito che l'INADEL espone nei confronti della Direzione generale della Cassa depositi

e prestiti, quale incaricata del servizio di casa dell'Istituto stesso.

(È approvato).

Art. 9.

L'importo di lire 190.165 milioni di cui alla lettera F) del precedente articolo 3 è assegnato alle gestioni di assistenza sanitaria dei seguenti enti per consentire agli stessi di estinguere, nei limiti degli stessi importi, i debiti esposti nei confronti di operatori sanitari:

	milioni di lire
Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie	38.295
Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali (gestione assistenza sanitaria)	10.047
Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (gestione assistenza sanitaria)	2.606
Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (gestione assistenza sanitaria)	6.457
Cassa mutua provinciale di malattia di Trento	3.000
Cassa mutua provinciale di malattia di Bolzano	1.240
Federazione nazionale delle casse mutue di malattia dei coltivatori diretti da distribuire alle casse mutue provinciali di malattia in rapporto alla esposizione debitoria di cui al presente articolo	128.520

(È approvato).

Art. 10.

Le somme assegnate ai sensi dei precedenti articoli dovranno essere utilizzate dalle gestioni di assistenza sanitaria degli

enti interessati per estinguere prioritariamente le esposizioni debitorie risultanti nei rispettivi bilanci consuntivi al 31 dicembre 1977.

Ove, alla data di erogazione, le somme stesse dovessero risultare superiori alle esposizioni debitorie degli enti, le eventuali eccedenze potranno essere utilizzate, previa autorizzazione del Ministero del tesoro, per estinguere altri debiti nell'ambito di quelli indicati al precedente articolo 3.

(È approvato).

Art. 11.

L'autorizzazione di spesa di 3.700 miliardi di lire di cui ai precedenti articoli 1 e 2 è iscritta in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980.

Il relativo onere farà carico al fondo speciale iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

P R E S I D E N T E . Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

P I T T E L L A . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P I T T E L L A . Signor Presidente, onorevoli Ministri, onorevoli senatori, il Gruppo socialista dichiara il proprio voto favorevole al disegno di legge al nostro esame, essenzialmente per l'estrema urgenza di ripianare l'esposizione debitoria degli enti mutualistici, nei limiti dei disavanzi patrimoniali risultanti al 31 dicembre 1977.

Non possiamo comunque nel merito non rilevare che la finalità del provvedimento risulta largamente disattesa a causa della inadeguatezza della somma stanziata: i 3.700

miliardi previsti dagli articoli 1 e 2 del disegno di legge non sono infatti assolutamente sufficienti a coprire il disavanzo patrimoniale degli enti mutualistici. Del resto il disegno di legge, presentato alla Camera il 20 novembre 1979, riproduce il testo di un identico disegno di legge (atto Camera numero 2457) presentato il 12 ottobre 1978, decaduto per l'anticipato scioglimento del Parlamento, senza tener conto nè del fatto che la situazione patrimoniale si era nel frattempo ulteriormente aggravata per effetto della gestione del 1978, nè del nuovo meccanismo di finanziamento previsto dalla legge di riforma sanitaria (in base al quale gli enti predetti devono versare tutte le entrate al bilancio dello Stato per essere poi finanziati trimestralmente attraverso le regioni per le esigenze relative al periodo considerato). Vi è poi da aggiungere — ad ulteriore riprova dell'inadeguatezza della somma stanziata — che l'importo complessivo del fondo sanitario per l'anno 1979 non tiene conto della somma relativa agli interessi passivi nel presupposto di una sollecita approvazione del provvedimento, che avrebbe dovuto comunque intervenire entro l'anno 1979.

Tali considerazioni sono peraltro prive del tutto del carattere della novità e non possono sorprendere alcuno, ed in particolare il Governo, per essere state puntualmente sottolineate in tutte le possibili occasioni e, da ultimo, anche nel parere trasmesso il 9 luglio 1980 alla Commissione finanze, competente a riferire sul disegno di legge, da parte della Commissione igiene e sanità.

Anche in questa occasione il Gruppo socialista ribadisce, con energia, l'obiettivo gravità che discende dal perdurante mancato ripianamento dei debiti degli enti mutualistici per gli effetti negativi che inevitabilmente si riflettono nell'attuazione del servizio sanitario nazionale. L'estrema delicatezza che caratterizza — purtroppo e per più ragioni a tutti note, anche per essere incessantemente ricordate dalla stampa — la fase di avvio della riforma sanitaria è indubbiamente aggravata dalla situazione debitoria degli enti mutualistici che, non solo si trascina da anni senza trovare adeguata solu-

zione, ma, cosa ancor più grave, se non addirittura incomprensibile, non è stata a tutt'oggi ancora esattamente definita.

La questione relativa all'accertamento complessivo del *deficit* degli enti mutualistici rischia realmente di diventare una vera e propria « questione omerica » nel sistema economico-finanziario del paese se non si interviene con strumenti idonei come, a nostro avviso, potrebbe essere quello della indicizzazione della spesa.

Per tutte queste ragioni e con le necessarie riserve innanzi illustrate, il Gruppo socialista, a mio mezzo, dichiara di essere favorevole al disegno di legge in discussione.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

« Norme relative alla tutela della denominazione d'origine e tipica del prosciutto veneto berico-euganeo » (594), d'iniziativa del Consiglio regionale del Veneto

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme relative alla tutela della denominazione d'origine e tipica del prosciutto veneto berico-euganeo », d'iniziativa del Consiglio regionale del Veneto.

P R E S I D E N T E . Avverto che la 1ª Commissione permanente del Senato ha espresso il seguente nuovo parere in riferimento alla formulazione del primo comma dell'articolo 11, come proposto dalla 9ª Commissione:

« La Commissione, esaminato il testo proposto dalla 9ª Commissione permanente per il disegno di legge n. 594, esprime parere contrario alla nuova formulazione del primo comma dell'articolo 11, che appare in contrasto con il disposto dell'articolo 5 della Costituzione. Esso infatti sottopone l'emanazione di norme — di carattere regolamen-

tare, esecutive di una legge nazionale — da parte del Presidente della Repubblica, al previo parere favorevole sia del Consiglio regionale del Veneto, sia di organizzazioni professionali di carattere privato, incontrollabili e non facilmente determinabili a priori.

Pur non sottovalutando l'importanza del parere da parte della regione Veneto, la Commissione ritiene più opportuno che esso abbia carattere di obbligatorietà ma non di vincolatività, nell'ambito di un procedimento complesso quale quello previsto dall'articolo 11.

Appare, comunque, inconcepibile che organizzazioni private si inseriscano in un procedimento di normazione, sia pur secondaria, codeterminandone gli effetti ».

Dichiaro aperta la discussione generale. È iscritto a parlare il senatore Renata Talassi Giorgi. Ne ha facoltà.

TALASSI GIORGI RENATA. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il provvedimento al nostro esame ha già avuto un momento importante di discussione ma anche di approvazione: il momento del Consiglio regionale veneto che lo ha approvato a grandissima maggioranza e che, avvalendosi dell'articolo 121 della Costituzione, lo ha presentato al Parlamento perchè divenga legge dello Stato.

Già in sede di discussione nella 9ª Commissione in sede referente il Gruppo comunista ha condiviso la filosofia cui si è ispirato il Consiglio regionale veneto, che era ed è quella di tutelare con questo provvedimento una produzione tipica qual è appunto il prosciutto veneto berico-euganeo che ha una sua delimitazione geografica e territoriale ben precisa e che per le sue qualità organolettiche e merceologiche va difeso e tutelato da pericoli di contraffazione e di sofisticazione da prodotti esterni alla produzione tipica dei colli euganei, cosa che sarebbe di grave nocimento sia per l'allevamento suinicolo della zona e non solo, sia per i consumatori interni ed internazionali.

Tuttavia abbiamo rilevato nel disegno di legge del Consiglio regionale a noi sottoposto alcuni limiti che se non venivano colma-

ti potevano rendere meno incisive le norme di tutela che pure si volevano introdurre. Per questo in Commissione unitariamente i vari Gruppi hanno introdotto, attraverso proposte di emendamenti, modifiche significative per poter meglio raggiungere le finalità previste dal provvedimento: in particolare, come del resto risulta dal testo, una maggiore incisività dei controlli da parte delle autorità competenti per quanto riguarda la vigilanza sulle ditte produttrici del prosciutto affinché si attengano scrupolosamente ai requisiti previsti dalla legge in ordine alla qualità delle carni da lavorare e ai metodi di produzione da adottare per essere garantiti che si tratti veramente dei prosciutti provenienti dai suini che hanno, sia per la qualità dell'allevamento sia per le caratteristiche della zona di produzione, le peculiarità previste dalla presente legge.

L'altro emendamento che ci è sembrato qualificante riguarda la costituzione di un consorzio volontario tra i produttori singoli o associati e trasformatori (spesso sembra che gli stessi allevatori siano anche artigiani trasformatori), che sia gestore esso stesso del marchio di qualità e nello stesso tempo vigile e controllore sulla produzione e sul commercio interno ed estero del prosciutto medesimo, le cui modalità saranno contemplate unitamente alle altre norme concernenti l'esecuzione della presente legge in un decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su parere dei Ministri della sanità e dell'agricoltura, previo parere della regione veneta.

Qui mi sento di accogliere, anche a nome del Gruppo comunista, le osservazioni precise e puntuali della 1ª Commissione e, a questo proposito, c'è un emendamento della Commissione che mi sento di condividere. In sostanza, si è voluto affidare ai diretti interessati — e su ciò vorrei insistere — cioè i produttori e i trasformatori, una maggiore responsabilità di controllo e anche di autocontrollo, che può venire secondo noi solo attraverso un consorzio, seppure volontario, ma che vincoli i soci al rispetto di quelle norme che danno le garanzie di autenticità

e genuinità del prodotto, in mancanza delle quali garanzie si deve negare il marchio ed il relativo contrassegno con la denominazione « prosciutto veneto, berico-euganeo ».

Del resto, riteniamo che anche altre esperienze di consorzi nel campo di produzioni tipiche (grana padano e parmigiano reggiano) hanno dimostrato elementi di enorme positività e riteniamo che questa sia la strada da seguire e da incentivare, sia per valorizzare i produttori e renderli più forti contrattualmente anche nel rapporto con il mercato, sia per salvaguardare i consumatori da possibili frodi che purtroppo sono ogni giorno presenti soprattutto nel campo alimentare.

Ci rendiamo bene conto, signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, che un provvedimento sia pure circoscritto e limitato come questo ci potrebbe indurre ad un discorso ben più generale e necessario riguardo alla politica agricola degli ultimi Governi e al piano agricolo alimentare, di cui tanto si parla ma che pare sia ancora di là da venire. Sappiamo anche che non basta la tutela, sia pure necessaria, di prodotti tipici quale questo a sviluppare economicamente e socialmente l'agricoltura e a difendere l'occupazione dei lavoratori dipendenti da un lato e dei produttori dall'altro, ma che occorre, secondo noi, un rilancio di tutta la politica agricola nazionale. Traggo auspicio dalla presenza in quest'Aula del neo-ministro dell'agricoltura, senatore Bartolomei, perchè ci sia davvero questo rilancio della politica agricola nazionale, unitamente all'impegno di una seria rinegoziazione della politica agricola comunitaria, anche in vista dell'entrata nel Mercato comune di paesi che hanno produzioni analoghe alle nostre.

Ma su questi problemi non voglio tediare i colleghi, anche perchè in tema di politica agricola e di politica economica più in generale avremo modo di confrontarci su precise proposte legislative. Ciò che auspichiamo è che il presente provvedimento sia un'ulteriore occasione per estendere l'associazionismo dei produttori agricoli, aumentare il loro potere contrattuale, garantire i produttori e i consumatori contro eventuali peri-

coli di speculazione. Con queste motivazioni, il Gruppo comunista dichiara di approvare il disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore.

D A L F A L C O , relatore. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, ringrazio la collega Talassi per aver puntualizzato quello che è un po' il significato di questo disegno di legge, che è arrivato al Senato su iniziativa del Consiglio regionale veneto, in virtù dell'articolo 121 della Costituzione. Si tratta di un disegno di legge che è stato esaminato dalla Commissione, che vi ha apportato alcune modifiche, un disegno di legge — e questa è un'osservazione che mi preme fare — il quale, al di là della norma e della sua portata specifica e geograficamente circoscritta, cioè i comuni berico-euganei interessati alla produzione del prosciutto, propone un problema di carattere più generale che io desidero richiamare in quest'Aula, approfittando della presenza del ministro, senatore Bartolomei, cioè la tutela della qualità dei nostri prodotti agricoli.

C'è il problema, anzitutto, della tutela della qualità sul piano interno; ma c'è, anche e soprattutto, il problema della tutela della qualità sui mercati esteri.

Siamo alla vigilia dell'ingresso nella CEE di paesi fortemente concorrenti con le produzioni specializzate italiane (ortofruttilicole ed altre): pensiamo alla Grecia, al Portogallo e alla Spagna. Ebbene i prodotti tipici italiani, garantiti sul piano interno (ad esempio vorrei citare la tutela dei vini attraverso la denominazione d'origine controllata e di origine controllata e garantiti) nel momento in cui affrontano i mercati internazionali, appena al di là delle nostre frontiere, sono in balia dei pirati della concorrenza più spietata. La presenza dell'onorevole Ministro mi induce semplicemente a richiamare, in questo intervento, la attualità e la gravità del problema di fronte al quale c'è un solo rimedio: portare la tutela della qualità e della

tipicità dei prodotti agricoli italiani anche oltre le nostre frontiere.

Per quanto concerne in particolare, signor Presidente, il parere della 1ª Commissione permanente sull'articolo 11, primo comma, del disegno di legge al nostro esame, desidero informarla che, a nome della Commissione agricoltura, è stato presentato un emendamento.

PRESIDENTE. Abbiamo il testo che è stato stampato e distribuito.

DAL FALCO, relatore. Su tale emendamento la Commissione esprime, ovviamente, parere favorevole. Grazie.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

BARTOLOMEI, ministro dell'agricoltura e delle foreste. Pochissime parole semplicemente per dire che condivido alcune delle sottolineature fatte dalla senatrice Tallassi e le osservazioni del relatore senatore Dal Falco.

Non sta a me, qui, celebrare i pregi del prosciutto vicentino perchè ciò, tra l'altro, è stato fatto con gusto sottile ed intelligente nella relazione della regione Veneto fino al punto di ricordarci l'influenza dei venti su un certo versante dei colli euganei e berici. Credo che in tempi in cui l'ecologia è di moda, oltre ai parchi naturali, sia utile creare anche qualche parco gastronomico, a difesa di certe forme culturali che hanno la loro importanza.

Ma in aggiunta a questo, come Ministro, devo sottolineare l'importanza della tutela della qualità dei nostri prodotti. Anche se l'agricoltura non può pensare di esitare tutta la sua produzione solo attraverso le *boutiques*, attraverso botteghe cioè qualificate, la produzione di *élite* è un fattore traente, in quanto crea l'immagine di una nostra capacità produttiva soprattutto in quel quadro internazionale del quale ci parlava il collega Dal Falco, quando invocava un'azione più incisiva affinché lo sforzo che stiamo facen-

do all'interno possa proiettarsi anche nel piano comunitario.

Quello della tutela dei nostri prodotti anche nella CEE è un problema molto grosso del quale ritengo che dovremo farci carico e mi auguro di poter ottenere qualche risultato quando discuteremo la politica agricola comune che sarà uno degli argomenti più impegnativi dei quali dovremo parlare nei prossimi mesi.

Vorrei semplicemente aggiungere che è orientamento del Ministero di insistere sulla strada della tutela della qualità dei nostri prodotti e anche su quella della lotta alle frodi alimentari. Anzi mi riservo nelle prossime settimane di presentare al Parlamento alcune proposte operative per rendere più organica un'azione di controllo e di repressione che ritengo fondamentale. Ritengo però, insieme, che è importante organizzare i produttori, puntando sulla loro responsabilizzazione e sul loro autocontrollo, perchè il modo migliore per difendere la qualità del prodotto è l'impegno e la consapevolezza dei produttori stessi.

Dirò, infatti, che talvolta alcuni danni alla nostra produzione sono stati fatti all'estero, proprio da coloro che con poca correttezza hanno squalificato alcune produzioni nazionali che già si erano create spazio e prestigio.

Comunque, a conferma di questo impegno e di questo auspicio, ripeto l'assenso del Governo a questo disegno di legge e agli emendamenti presentati. Quello presentato dal Governo ha lo scopo di dare una migliore esplicazione all'idea e alla funzione del consorzio volontario che deve essere garante della qualità del prodotto stesso.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

FILETTI, segretario:

Art. 1.

La denominazione « Prosciutto veneto berico-euganeo » è riservata al prosciutto le cui fasi di produzione, dalla salatura alla sta-

gionatura completa, hanno luogo nella zona tipica di produzione geograficamente individuata nel territorio della Regione Veneto comprendente i comuni di Montagnana, Salletto, Ospedaletto Euganeo, Este, Baone, Cinto Euganeo, Lozzo Atestino, Noventa Vicentina, Campiglia dei Berici, Sossano, San Germano dei Berici, Grancona, Sarego, Lonigo, Alonte, Orgiano, Cologna Veneta, Asigliano, Pressana, Roveredo di Guà, Pojana Maggiore, Albettono, Barbarano Vicentino, Villaga, dipendendo le sue caratteristiche organolettiche e merceologiche dalle condizioni proprie dell'ambiente di produzione e da particolari metodi della tecnica di produzione.

(È approvato).

Art. 2.

Il prosciutto veneto berico-euganeo deve essere ricavato dalla coscia fresca posteriore dei suini adulti di razza pregiata, di produzione nazionale (esclusi verri e scrofe), che sono alimentati nell'ultimo periodo con sostanze ad alto contenuto proteico, macellati in ottimo stato sanitario e perfettamente disanguati.

Le cosce non devono essere congelate e devono essere sottoposte alla salagione a non oltre 48 ore dall'avvenuta macellazione. Le cosce vanno rifilate dal grasso e dall'eccesso di cotenna e devono essere appese per la lavorazione e stagionatura in modo da evitare la strozzatura del gambo.

Il prosciutto deve essere stagionato per un periodo non inferiore a 10 mesi dalla salatura.

(È approvato).

Art. 3.

Sono caratteristiche merceologiche specifiche del prosciutto veneto berico-euganeo:

a) la forma naturale semipressata, con o senza piedino;

b) la legatura a mezzo corda passata con un foro praticato nella parte superiore del gambo;

c) il peso, a stagionatura ultimata, oscillante fra i chilogrammi 8 e i chilogrammi 11 circa, fatta eccezione per i prosciutti destinati alla disossatura il cui peso minimo non dovrà essere inferiore ai chilogrammi 7;

d) il colore rosa tendente al rosso, l'aroma delicato, dolce, fragrante;

e) la rifinitura, con rivestimento protettivo della parte magra scoperta con sostanze alimentari permesse dalla legge e senza coloranti.

(È approvato).

Art. 4.

Il prosciutto veneto berico-euganeo, sia esso intero, disossato o comunque confezionato, deve essere immesso in commercio provvisto del particolare contrassegno atto a garantire permanentemente l'origine e la identificazione del prodotto.

Al fine di poter ottenere il contrassegno, di cui al comma precedente, all'atto della introduzione negli stabilimenti di lavorazione le cosce fresche suine devono essere munite di marchiatura indelebile o di sigillo atti a garantire la loro corrispondenza a quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della presente legge.

(È approvato).

Art. 5.

Le ditte produttrici del prosciutto veneto berico-euganeo, per quanto attiene a tale specifica produzione, sono sottoposte, da parte degli organi giudiziari e di vigilanza preposti, ad ispezioni dei locali di lavorazione, a controlli e verifiche delle carni da lavorare o lavorate, dei metodi di produzione, nonché della regolarità nella tenuta dei registri e della documentazione necessaria atta a dimostrare che la provenienza, le modalità e la durata di lavorazione dei prosciutti corrispondano ai requisiti prescritti dalla presente legge.

(È approvato).

Art. 6.

Chiunque produce, pone in vendita o comunque immette al consumo, sotto la denominazione di cui all'articolo 1, prosciutti non rispondenti alle prescrizioni della presente legge, oppure fa uso della denominazione « prosciutto veneto berico-euganeo » o semplicemente « prosciutto veneto » accompagnata da qualificativi, da diminutivi o da maggiorativi o da consimili deformazioni del suddetto nome di origine — ivi comprese le indicazioni in lingua estera traducendo l'espressione « prosciutto veneto berico-euganeo » o « prosciutto veneto » — o comunque fa uso di indicazioni o segni suscettibili di trarre in inganno l'acquirente per indicare prodotti non aventi i requisiti prescritti dalla presente legge, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire 10.000 a lire 50.000 per ogni prosciutto posto in vendita o comunque distribuito per il consumo, fino ad un massimo di 5 milioni di lire.

(*E approvato*).

Art. 7.

Chiunque contraffà, altera o comunque fa uso illecito delle marchiature o del sigillo o del contrassegno di cui all'articolo 4 della presente legge, ovvero li usa alterati o contraffatti è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire 100.000 a lire 1.000.000.

(*E approvato*).

Art. 8.

In caso di recidiva, o nel caso che siano destinati alla vendita o comunque all'esportazione in paese straniero — sotto la denominazione di cui all'articolo 1 — prosciutti non rispondenti ai requisiti della presente legge, ovvero provvisti di marchiature, sigilli o contrassegni alterati o contraffatti, le pene di cui agli articoli 6 e 7 sono raddoppiate.

(*E approvato*).

Art. 9.

Per quanto attiene alla specifica produzione del prosciutto veneto berico-euganeo, le ditte produttrici, che alterino o falsino i registri e la documentazione di cui all'articolo 5, sono punite con una multa da lire 80.000 a lire 400.000.

Le stesse, indipendentemente dall'applicazione di tali pene, possono essere private, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del diritto alla marchiatura indicata nel secondo comma dell'articolo 4 per un periodo da sei mesi ad un anno.

(*E approvato*).

Art. 10.

La condanna per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 6, 7 e 8 della presente legge importa la pubblicazione della sentenza su due giornali a larga diffusione nazionale, dei quali uno quotidiano e uno tecnico.

(*E approvato*).

Art. 11.

Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri della sanità e dell'agricoltura e delle foreste, previo parere favorevole della regione Veneto e delle organizzazioni professionali e dei trasformatori saranno definite le norme per l'esecuzione della presente legge, concernenti in particolare.

- 1) le modalità e le fasi di preparazione del prosciutto veneto berico-euganeo;
- 2) le modalità per la tenuta dei registri e della documentazione di cui all'articolo 5 della presente legge;
- 3) la costituzione del contrassegno di cui all'articolo 4;
- 4) gli organismi per la vigilanza;
- 5) i sistemi di controllo della produzione del prosciutto e dell'applicazione delle

marchiature, del sigillo e del contrassegno atti a garantire il rispetto delle norme contenute nella presente legge;

6) le modalità per la costituzione di un consorzio volontario fra produttori singoli o associati e trasformatori, al quale spetta l'uso del marchio e la sua gestione nonché l'incarico di vigilare sulla produzione e sul commercio del prosciutto veneto berico-euganeo.

Il decreto di cui al precedente comma dovrà essere emanato entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge.

PRESIDENTE. Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

FILETTI, segretario:

Al primo comma, sostituire le parole: « previo parere favorevole della regione Veneto e delle organizzazioni professionali e dei trasformatori » con le altre: « previo parere della regione Veneto ».

11.1

LA COMMISSIONE

Al primo comma, n. 6), dopo le parole: « commercio del prosciutto veneto berico-euganeo », aggiungere il seguente periodo: « Tale consorzio dovrà:

a) comprendere tra i propri soci almeno il 50 per cento dei produttori ed il 50 per cento della produzione del prosciutto veneto berico-euganeo;

b) essere retto da uno statuto che consenta l'ammissione nel consorzio a parità di diritti di qualsiasi produttore del prosciutto veneto berico-euganeo;

c) garantire per la sua costituzione ed organizzazione e per i mezzi finanziari di cui dispone un efficace ed imparziale svolgimento dell'incarico affidatogli ».

11.2

IL GOVERNO

DAL FALCO, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DAL FALCO, relatore. L'emendamento 11.1, presentato dalla Commissione, si illustra da sè.

BARTOLOMEI, ministro dell'agricoltura e delle foreste. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARTOLOMEI, ministro dell'agricoltura e delle foreste. L'emendamento 11.2 è un'esplicitazione relativa al funzionamento del consorzio e accoglie alcune osservazioni emerse durante la discussione in Commissione.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento 11.1.

BARTOLOMEI, ministro dell'agricoltura e delle foreste. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento 11.2.

DAL FALCO, relatore. La Commissione è favorevole perchè l'emendamento estende anche a questo consorzio le norme che regolano analoghi consorzi di tutela.

PRESIDENTE. Metto ai voti lo emendamento 11.1, presentato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.2, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 11, nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 12. Se ne dia lettura.

F I L E T T I, segretario:

Art. 12.

La presente legge entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

P R E S I D E N T E. Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

« Modifiche all'articolo 5 della legge 30 aprile 1962, n. 283, in tema di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari » (481)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche all'articolo 5 della legge 30 aprile 1962, n. 283, in tema di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Carlassara. Ne ha facoltà.

Presidenza del vice presidente **O S S I C I N I**

C A R L A S S A R A. Signor Presidente, signor Ministro, questo disegno di legge nasce da un'ordinanza ministeriale emessa nell'ottobre 1978 che definiva alcuni indici microbiologici per la garanzia sanitaria dei prodotti alimentari. Dal punto di vista della tutela igienica, questo disegno di legge chiarisce e definisce altri indici a garanzia della qualità igienica degli alimenti, distinguendo tra ipotesi patogena e ipotesi di qualità scadente.

Una prima osservazione era prevista, anche se non letteralmente, nell'ultimo comma dell'articolo 5 della legge n. 283 del 1962 ove si stabiliva che il Governo emettesse ordinanze per controllare una serie di prodotti che potevano venire a contatto, contaminare e rendere quindi discutibile la sicurezza, sia dal punto di vista igienico che dal punto di vista sanitario, degli alimenti. La ordinanza succitata è stata emessa dal Governo nel 1978, quando la legge che la prevedeva era del 1962.

Avremo modo poi di esprimere un giudizio sulla latitanza (non so quale parola usare) usata dal Governo nel periodo intercorso

tra la promulgazione della 283, parzialmente modificata ed integrata con la 441 nel 1963, e le altre misure normative regolamentari pure sollecitate per la tutela della salute dal punto di vista alimentare. C'è stato insomma un periodo di buio assoluto, e poi inazione o lentezza estrema nel preparare e nell'emettere le ordinanze previste, tipo quella emessa nel 1978. Sono passati inoltre tempi lunghissimi prima della emissione del regolamento generale previsto dalla stessa legge del 1962, sicchè questo regolamento è stato emesso con decreto del Presidente della Repubblica solo nel marzo scorso. Ma quali possono essere stati i motivi del ritardo? Anzitutto vi era il fatto che le aziende del settore non avevano interesse a che fossero emessi dei regolamenti perchè temevano che una disciplina della materia potesse essere loro dannosa. Eppure questa regolamentazione era stata richiesta da un grosso movimento di opinione pubblica sorto in quegli anni sull'onda di rilievi gravi sulla qualità degli alimenti. Ricordiamo gli scandali sulla polvere di ossa nel formaggio, sulla sofisticazione dei vini eccetera. Questa

opinione pubblica, che chiedeva sicurezza su quello che acquistava, sia dal punto di vista della salute, che è quello che ci interessa oggi particolarmente, sia dal punto di vista generale della qualità commerciale del prodotto e della serietà della produzione, portò a certe decisioni.

Poi tutto si è fermato. Naturalmente c'è stata una confluenza di diversi fattori. Forse c'è stata una inerzia del Governo, un calo di sensibilità che ha causato un ritardo: probabilmente l'influenza degli interessi aziendali non fu trascurabile, ma in pratica ci fu una perdita di rapporto corretto fra domanda della società civile e risposta di chi governa.

Si tratta di una questione che, secondo me, va messa in evidenza perchè teniamo conto del fatto che l'opinione pubblica si sente poco sicura dei prodotti alimentari che usa. Basta pensare all'ultima grossa questione sorta dall'uso degli estrogeni. Il Ministro si era impegnato anche a rispondere in proposito, ad una interrogazione nostra (mia e di colleghi del Gruppo comunista) ma non so se, dato il calendario proposto dal Presidente Fanfani, ci sarà tempo per discutere la prossima settimana. Comunque noi siamo qui e l'aspettiamo. Sull'argomento avevamo presentato una interrogazione fin dall'8 agosto, quando ancora il problema non era esploso nè dal punto di vista penale nè dal punto di vista delle conseguenze commerciali e della turbativa creata da questa constatazione.

Eppure turbativa c'è stata: pensiamo ai genitori e alle loro giustificate preoccupazioni per l'alimentazione dei bambini. Nessuno acquista più vitello. I produttori di tacchino avranno forse il loro momento di grande profitto; ma deve svolgersi così la corsa al profitto? È questa la strada di un giusto profitto delle aziende? È questa la strada per l'eliminazione di altre aziende?

C'è quindi da fare una considerazione ed anche un richiamo: vorremmo portare tutta la domanda di sicurezza che ci viene dall'opinione pubblica su questo argomento. Il nostro è quindi un richiamo per dare una risposta rassicurante, continua, senza attendere tempi lunghissimi, tempi che ci hanno

indotto a segnalare, in sede di discussione del bilancio in Commissione, al ministro Altissimo, che dopo diciotto anni non c'era ancora il regolamento in materia; ed il Ministro ci rispose: non so cosa farci, sono appena arrivato, vedremo. Difatti si è impegnato e il ministro successivo, Aniasi, ha emanato quel regolamento.

Sull'argomento regolamento però abbiamo delle osservazioni da fare. Per la prima parte ci pare che in linea generale il regolamento vada bene, perchè individua in modo chiaro qual è la autorità sanitaria di vigilanza competente, cosa che definisce una questione che abbiamo risolto nel disegno di legge in discussione stabilendo la competenza per territorio. Comunque dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica questo viene definito in modo chiaro.

Nella seconda parte del regolamento, quella che riguarda la sicurezza del consumatore dal punto di vista della commercializzazione (cioè i contenitori, le misure di vendita), si tratta di pervenire ad una unificazione in modo tale che il rapporto non sia per esempio fra i 50 e i 20 grammi, ma sia fra 50 e 50, perchè non è possibile il confronto dei prezzi se non ci sono delle confezioni standardizzate.

Il movimento dei consumatori in Italia si è coagulato intorno al movimento cooperativistico, in modo diverso da ciò che è avvenuto in altri paesi dell'Europa come il Belgio e la Francia. Si è formato proprio un movimento di consumatori che chiede di contrattare con il Governo e di influire proprio per battere tutti i possibili marchingegni di imbroglio a danno del consumatore.

Questo è comunque un argomento che non riguarda la vigilanza igienica ma la tutela commerciale; però il regolamento della 283 ha anche questi aspetti nella seconda parte. Ecco, su questi aspetti, per esempio, vorremmo che il Ministro, con quella dinamicità e vivacità che lo caratterizza e che dovrà caratterizzarlo anche per la sua provenienza politica, intervenisse. Ci ricordiamo, del resto, che un suo predecessore del Partito socialista è stato in fondo uno dei promotori degli strumenti di governo con i

quali si è costruita sull'argomento alimentazione la legislazione degli anni '60.

Invitiamo il Governo a non attardarsi nella difesa di un regolamento che è vecchio, perchè sono convinto — se il Ministro mi dirà il contrario gli crederò — che un regolamento probabilmente era pronto già dal 1963: non credo infatti che gli uffici non avessero preparato un regolamento. La questione è che lo hanno tenuto lì perchè metteva in moto troppe cose non convenienti agli interessi delle grandi aziende produttrici di alimenti.

Del resto, che cosa è, in fondo, questo stesso disegno di legge? Non è mica un disegno di legge che tutela la salute. L'ordinanza ministeriale del 1978 aveva stabilito criteri di salubrità che inglobavano in una disciplina rigida anche aspetti puramente igienici, non di qualità nel senso di salubre, ma di qualità nel senso igienico, di pulizia.

È certamente sostenibile e giusta la differenziazione sostanziale, che è alla base di questo disegno di legge, fra cariche microbiche patogene e cariche microbiche non patogene, microbiologiche, saprofitiche e comunque non patogene; però l'ordinanza del 1970 non andava contro gli interessi dei consumatori: a che cosa andava contro? Agli interessi dei grandi produttori dell'industria dolciaria, dei gelati, dei latticini, perchè è lì che ci sono cariche microbiche tollerate dall'organismo, non patogene di per sè. Del resto il senatore Fimognari lo chiarisce molto bene all'inizio della sua relazione. D'altra parte è un'acquisizione scientifica, anche se su questo argomento avrei qualche punta di perplessità, poichè una notevole carica microbiologica è sempre un elemento di sospetto.

Su questo punto c'è stata sollecitazione a rispondere con il disegno di legge del Governo che discutiamo — non voglio dire che ce ne rammarichiamo perchè è giusto che ci sia stato, perchè salva gli interessi della produzione, dell'industria, dell'occupazione — da parte delle grandi industrie. Ora io dico che una democrazia corretta è giusto che risponda agli interessi della produzione, agli interessi di un profitto adeguato con garanzie, però il primo problema è sempre quello di rispondere agli interessi della gente debo-

le, della gente non difesa. È questa la caratteristica fondamentale di un regime democratico. Non occorre un regime democratico per difendere gli interessi di chi detiene già il potere di produrre, di chi, in altre parole, detiene il capitale. La qualità di una democrazia si misura proprio in quanto risponde e rende uguali sul piano del diritto e sul piano della difesa i più deboli.

Siamo quindi preoccupati per questo meccanismo che sta a monte, per tutte queste cose che ci stanno alle spalle da tanti anni. Se facessimo la storia di 35 anni di politica dell'alimentazione in Italia, probabilmente ci accorgeremmo che non è altro che la storia di uno sviluppo distorto, non è altro che la storia di influenze prevaricanti anche sul Governo da parte di gruppi potenti. E questo molte volte è prevalso anche in campo alimentare.

Concludendo vorrei fare una osservazione che riguarda tutto questo complesso di leggi: la 283 del 1962, la 441 del 1963 e l'ultima, la 1367 del 1965 che riguarda l'ordinamento degli ispettori sanitari. Dopo la 382 del 1975 e la 833 del 1978, secondo me andrebbe fatta una revisione generale di questa legislazione intanto per adeguare gli strumenti di intervento e di ricerca in relazione alla riforma sanitaria e ai compiti delle regioni. È chiaro che quando queste leggi del 1962, del 1963 e del 1965 sono state approvate non c'erano le regioni, quindi un adeguamento di questo tipo ci vuole. È poi necessario anche un adeguamento di altro genere concernente, ad esempio, le pene pecuniarie che nel 1963 erano già state modificate rispetto al 1962 e oggi sono ferme. Gli ispettori sanitari (1367 del 1965) bisogna inquadrali, secondo lo schema della legge n. 833 del 1978 di riforma sanitaria.

Tutto questo andrebbe rivisto con una normativa generale che noi avevamo proposto in Commissione quando si è trattato di discutere questo disegno di legge, la cui stesura abbiamo contribuito a migliorare chiarendone alcuni punti. Però, non avendo avuto dal Governo l'assicurazione di un impegno generale di revisione di tutta la materia in ordine a questi e ad altri argomenti nè di una discussione politica sul regolamen-

to applicativo (che, nonostante il Ministro non fosse obbligato a promuovere, avrebbe fatto bene a sollecitare dalla Commissione sanità), che riordini tutta questa materia alla luce delle nuove leggi e degli sviluppi della produzione, della tecnica e della ricerca, ci eravamo orientati per l'astensione. Se vedessimo che il Governo non adotta sostanzialmente posizioni diverse, quindi, dovremmo astenerci anche questa sera. (*Applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore.

F I M O G N A R I , relatore. Mi associo alle preoccupazioni espresse dal collega Carlassara. Non so se ci siano state in passato pressioni da parte delle aziende perchè si ritardassero certe leggi ma è certo che vi è stata inerzia da parte del Governo. Per quanto riguarda, comunque, il disegno di legge in discussione vorrei soltanto aggiungere che esso intende solo modificare un articolo della legge 283 del 20 aprile 1962, il che si è reso urgente dopo l'emanazione dell'ordinanza dell'11 ottobre 1978, il quale metteva in moto un meccanismo soprattutto repressivo senza apportare alcun contributo alla soluzione dei problemi igienici. Pertanto la finalità, secondo lo spirito della legge, è diretta alla tutela della salute pubblica.

Concludo auspicando, come il collega Carlassara, un disegno di legge nuovo che riassume e riveda tutte le leggi fin qui fatte e che tenda a disciplinare in modo ampio ed organico la produzione, il commercio e la vendita delle sostanze alimentari in stretto riferimento anche agli obiettivi della nuova politica sanitaria prevista dalla riforma.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il Ministro della sanità.

A N I A S I , ministro della sanità. Concordo con quanto hanno osservato il senatore Carlassara e il relatore Fimognari. Non ho nulla da osservare per quanto riguarda i ritardi o le inadempienze, in quanto sono evidenti: la legge è del 1962, il regolamento

di attuazione del 1980: sono 18 anni di inattività, salvo qualche provvedimento amministrativo. Ma credo che oggi dobbiamo guardare viceversa alla situazione attuale, a quanto si sta facendo; non ho elementi per poter rispondere, ma lo è stato fatto in Commissione dal sottosegretario Orsini circa le ragioni, le cause, le motivazioni che hanno indotto a questo ritardo, alcune plausibili, altre certamente dovute ad una serie di ragioni che loro conoscono. E certamente non è estranea anche la frequenza di cambiamenti nella titolarità del Dicastero. Dieci ministri in 9 anni portano ad una serie di inconvenienti che possiamo verificare ogni giorno.

Quindi io sono lieto di dare la mia adesione al testo proposto dalla Commissione e mi limito ad alcune osservazioni. Il Governo e il Ministero della sanità sono impegnati in una politica di tutela dei consumatori. Credo che anche recenti avvenimenti, non solo quello citato relativo agli estrogeni, hanno dato la misura del rigore dell'intervento e dell'iniziativa e di un lavoro che si sta facendo e di cui si darà conto al Parlamento per la predisposizione di un quadro atto a rappresentare con correttezza la situazione attuale e i provvedimenti che si ritengono necessari: iniziative legislative da un lato, che saranno tutte ispirate a dare certezza del diritto ai consumatori e agli operatori economici e, dall'altro, iniziative e comportamenti rigorosi a tutela della salute.

Siamo ogni giorno a fronte di esigenze che possono sembrare contrastanti e qualche volta una parte, più precisamente gli operatori economici, ma non tutti, invoca una logica che noi respingiamo, cioè la cosiddetta compatibilità degli interessi di certi settori economici e commerciali con l'esigenza del servizio sanitario e delle misure dirette a tutelare la salute.

È una logica che noi respingiamo: la nostra azione si ispira comunque a considerare la salute un bene che non può essere sacrificato a nessun'altra logica e a nessun'altra esigenza.

Il senatore Carlassara ha sottolineato l'esigenza di interventi di natura diversa, differenziati, e di provvedimenti articolati di natura legislativa e ancora di provvedimenti

di carattere amministrativo. Lo stesso relatore ne aveva dato conto nell'ultima parte della relazione che accompagna il testo presentato dalla Commissione e aveva formulato una raccomandazione al Governo che io mi sento di accogliere, assumendo quindi l'impegno di un comportamento conseguente.

Detto questo, mi permetterei di osservare che qualche perplessità ha suscitato e suscita la modificazione che è stata apportata all'articolo 1 là dove alla seconda riga, anzichè « sentito il Consiglio superiore di sanità » come era stato proposto dal Ministero, si dice « sentiti gli organismi tecnici e consultivi competenti », in quanto parrebbe agli uffici che tale dizione sia alquanto incerta e desti perplessità. Non chiedo il ripristino del testo precedente, ma mi sia consentito di interpretarlo nel senso di considerare tra gli organismi tecnici e consultivi competenti anche il Consiglio superiore di sanità (diversamente la dizione sarebbe in contrasto anche con la legislazione vigente) rilevandosi viceversa l'esigenza di consultare altri organismi, fra l'altro l'Istituto superiore di sanità, ove ce ne sia bisogno, ed altri ancora anche a livelli diversi, a carattere regionale e così via.

Per quanto riguarda viceversa l'articolo 2, credo sia forse necessario un emendamento aggiuntivo, per la verità forse più formale che sostanziale, inserendo dopo le parole: « della legge 30 aprile 1962, n. 283 », le altre: « e del relativo regolamento di esecuzione adottato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327 ».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli nel testo proposto dalla Commissione. Se ne dia lettura.

PALÀ, segretario:

Art. 1.

Il Ministro della sanità, con proprio decreto, sentiti gli organismi tecnici e consultivi competenti, fissa, per determinate sostanze alimentari, indici microbiologici.

Quando, dall'analisi microbiologica di un prodotto alimentare, i limiti di tolleranza di cui al precedente comma risultino superati, e non ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 5, lettera d), della legge 30 aprile 1962, n. 283, l'autorità sanitaria competente per territorio preposta alla vigilanza dispone nei confronti del produttore, oltre al sequestro cautelativo della partita alla quale appartiene l'alimento, anche altri tre prelievi di campioni, da effettuare in tempi successivi nel termine massimo di 20 giorni, per ulteriori analisi.

Qualora anche da una sola di tali analisi risultino superati i limiti anzidetti, l'autorità sanitaria di cui al comma precedente dispone immediata ispezione tecnica, all'esito della quale impone, con ordinanza, gli adempimenti volti ad eliminare le cause del fenomeno, fissando un termine per la loro esecuzione, e applica a carico del trasgressore la sanzione amministrativa da lire 100.000 a un milione, secondo gli articoli 8 e 9 della legge 24 dicembre 1975, n. 706.

L'autorità medesima può ordinare la sospensione temporanea della produzione e della vendita dell'alimento fino all'esecuzione degli adempimenti prescritti.

Il trasgressore dell'ordinanza di cui al terzo comma del presente articolo è punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale.

(È approvato).

Art. 2.

Salva l'applicazione dell'articolo 16 della legge 30 aprile 1962, n. 283, le partite sequestrate ai sensi del precedente articolo 1, secondo comma, possono, con motivato provvedimento dell'autorità sanitaria competente per territorio preposta alla vigilanza, essere destinate all'alimentazione umana, previa esecuzione di operazioni di risanamento, connesse anche a trasformazioni industriali, che ne assicurino, previo adeguato controllo, la qualità igienica.

Qualora non risultino applicabili le operazioni di risanamento di cui al precedente comma, la stessa autorità può consentire

l'utilizzazione delle partite medesime per la alimentazione zootecnica.

PRESIDENTE. Su questo articolo è stato presentato un emendamento da parte del Governo. Se ne dia lettura.

PALA, segretario:

Dopo le parole: « legge 30 aprile 1962 numero 283 », *aggiungere le altre:* « e del relativo regolamento di esecuzione adottato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327 ».

2. 1.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il parere.

FIMOGNARI, relatore. La Commissione è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2. 1, presentato dal Governo. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3. Se ne dia lettura.

PALA, segretario:

Art. 3.

È abrogata la disposizione di cui all'articolo 5, lettera c), della legge 30 aprile 1962, n. 283.

PRESIDENTE. Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Annunzio di elezione di Presidente di Gruppo parlamentare

PRESIDENTE. In data 12 novembre il senatore De Giuseppe è stato eletto Presidente del Gruppo parlamentare democratico cristiano in sostituzione del senatore Bartolomei, designato ad incarico ministeriale.

Annunzio di interpellanza

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio dell'interpellanza pervenuta alla Presidenza.

PALA, segretario:

LIBERTINI, OTTAVIANI, GUERRINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dei trasporti.* — Per essere informati sul progetto di collegamento ferroviario tra l'aeroporto « Leonardo da Vinci » di Fiumicino e la città di Roma, e sui tempi necessari per la sua attuazione.

Considerato:

1) che la stazione di Porto della linea ferroviaria Roma-Fiumicino, attualmente elettrificata ed a doppio binario, è già ubicata in prossimità dell'aerostazione, per cui il nuovo tracciato dovrebbe essere di non più di 2.000 metri;

2) che i tempi previsti nella convenzione tra società AR e Ferrovie dello Stato sono di oltre 360 giorni per la semplice stesura ed approvazione del progetto di tale tracciato;

3) che il quadruplicamento del tratto Roma-Ostiense Roma-Trastevere, finanziato dal piano integrativo e parte integrante del suddetto collegamento ferroviario, manca ancora di progettazione da parte delle Ferrovie dello Stato;

4) che il collegamento in galleria pedonale tra la stazione delle Ferrovie dello Stato di Roma-Ostiense e la stazione Piramide della metropolitana non risulta ancora nè progettato nè finanziato;

5) che nell'estrema frammentazione di competenze (Ferrovie dello Stato, società

AR, comune di Roma, ACOTRAL, eccetera) non si intende dare vita ad un organismo di coordinamento che gestisca, in una visione organica e globale, il problema del collegamento ferroviario;

6) che l'attuale servizio pubblico con autobus è insoddisfacente per la frequenza delle corse e gli eccessivi tempi di percorrenza e che i costi delle autovetture pubbliche hanno raggiunto livelli intollerabili (intorno al 50 per cento del costo medio di un viaggio aereo su relazioni interne);

7) che da una riduzione del tempo di percorrenza e dei costi terminali trarrebbe vantaggio l'economia complessiva del trasporto aereo e che, in tale ottica, dagli enti locali sono stati fatti notevoli investimenti per agevolare il collegamento con i centri metropolitani, in quasi tutti gli aeroporti italiani, che hanno su Roma il maggior numero di servizi interni,

gli interpellanti chiedono di conoscere quali misure ordinarie ed eccezionali il Governo intenda assumere per avviare a soluzione in tempi rapidi l'attivazione completa del suddetto collegamento ferroviario.

(2 - 00216)

Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

P A L A , segretario:

CALICE. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — (Già 4 - 00815).

(3 - 00945)

SPADACCIA, STANZANI GHEDINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri di grazia e giustizia e della difesa.* — Per conoscere:

1) se risponde a verità la notizia secondo la quale magistrati della Procura della Repubblica di Roma avrebbero proceduto, nel marzo del 1979, nel corso dell'indagine giudiziaria per la morte del giornalista Mino Pecorelli e nell'abitazione di questi, al

sequestro di documenti relativi ad inchieste concernenti la sicurezza nazionale, condotte a suo tempo dall'Ufficio « D » del SID;

2) se dell'esistenza di detti documenti nell'abitazione del Pecorelli e del loro sequestro fu informata, da parte di magistrati della Procura della Repubblica di Roma, l'autorità di Governo competente, e, in caso affermativo, in che data, in che termini e con quali conseguenze;

3) in caso negativo, e cioè se da parte della Procura della Repubblica di Roma nessuna informazione in proposito pervenne all'autorità di Governo fino ai giorni più recenti, se il Ministro di grazia e giustizia ha compiuto i passi opportuni e necessari presso il Consiglio superiore della magistratura per sollecitare l'apertura di una formale inchiesta a carico dei magistrati della Procura di Roma responsabili di omissione di atti d'ufficio e di occultamento di documenti riguardanti la sicurezza nazionale, nonché la sospensione cautelativa dei magistrati inquisiti e del capo dell'ufficio;

4) se, nel caso dell'accertamento preliminare di tali ennesime deviazioni da parte di uffici della Procura della Repubblica di Roma, il Ministro di grazia e giustizia non ritiene opportuno e necessario — anche alla luce del mandato di comparizione notificato ai magistrati De Matteo e Vessichelli — sollecitare il Consiglio superiore della magistratura ad intervenire con provvedimenti urgenti e cautelativi a carico del capo dell'ufficio e dei suoi sostituti coinvolti nelle trame eversive, nella corruzione e negli attentati alla sicurezza nazionale.

(3 - 00946)

STANZANI GHEDINI, SPADACCIA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri di grazia e giustizia e della difesa.* — Per sapere:

1) se rispondano a verità le dichiarazioni rilasciate nei giorni scorsi alla stampa dal colonnello Nicola Falde, ex responsabile dell'ufficio « R » del SID, relative ai rapporti intercorsi tra l'ammiraglio Eugenio Henke ed il generale Vito Miceli, già dirigenti dei servizi di sicurezza SIFAR e SID, ed il

giornalista Mino Pecorelli, direttore dell'agenzia di stampa OP;

2) in particolare, se rispondano a verità le dichiarazioni del sopra menzionato colonnello Falde circa il fatto che l'ammiraglio Henke, nella sua qualità di dirigente dei servizi di sicurezza dello Stato, abbia finanziato con denaro pubblico l'agenzia di stampa OP e se ne sia servito per rivelare, attraverso le notizie e gli articoli diffusi dalla agenzia, notizie riguardanti la sicurezza dello Stato, al fine di ricattare il Presidente del Consiglio dell'epoca, il Vice Presidente del Consiglio dell'epoca, gli stessi Ministri della difesa dell'epoca ed i dirigenti del PSI all'epoca al Governo;

3) quali rapporti siano intercorsi in tale quadro tra il giornalista Pecorelli ed il capitano Antonio Labruna, già addetto all'ufficio « D » del SID, e se sia già risultato — e in che data — da un'inchiesta interna al SID essere stato personalmente il Labruna a consegnare al Pecorelli i documenti sequestrati nell'abitazione di quest'ultimo;

4) se rapporti del tipo di quelli stabiliti dall'ammiraglio Henke e dal generale Miceli con l'agenzia di stampa OP e con il giornalista Pecorelli non siano esistiti e tuttora esistono tra i servizi di sicurezza dello Stato (SIFAR, SID, SISDE, SISME) e loro dirigenti e responsabili passati e presenti ed altri organi di stampa, giornali ed agenzie, ed altri giornalisti: a quale fine, con quali modalità, da chi autorizzati, da chi gestiti e controllati;

5) in particolare, se il Presidente del Consiglio non ritenga finalmente opportuno e necessario — di fronte agli avvenimenti in corso, al processo per diffamazione aperto dinanzi al Tribunale di Monza ed alle precise richieste di quei magistrati — rendere di pubblica ragione gli elenchi dei giornalisti-spie, a suo tempo anticipati da organi di stampa con ampi e precisi riferimenti ai numeri dei rispettivi fascicoli e delle rubriche d'archivio dei servizi di sicurezza;

6) più in particolare, se il Presidente del Consiglio sia in grado di assicurare al Senato che nessun giornalista ex collaboratore o attuale collaboratore dei servizi di sicurezza sieda in Parlamento e, in caso ne-

gativo, se non ritenga opportuno promuovere un'inchiesta sui servizi di sicurezza e sui loro fogli-paga per accertare quali e quanti siano stati i rapporti del tipo Henke-Miceli-Labruna-Agenzia OP-Pecorelli.

Gli interroganti chiedono, inoltre, di conoscere:

1) se i servizi di sicurezza dello Stato o loro dirigenti e responsabili abbiano svolto, nel periodo tra il 1974 ed il 1978, opera di mediazione con Governi stranieri per un traffico-scambio di forniture di armi-prodotti petroliferi implicanti direttamente o indirettamente addestramento di terroristi in basi della NATO in Italia ed anche protezione ed impunità per terroristi operanti sul suolo della Repubblica;

2) in caso positivo, se dette operazioni di mediazione e di interventi dei servizi di sicurezza siano state preventivamente conosciute ed autorizzate dall'autorità politica competente;

3) sempre in caso positivo, se le vicende che hanno portato i documenti del SID nell'abitazione di Pecorelli, e magari le vicende che hanno causato l'assassinio dello stesso Pecorelli, siano da porre in relazione al traffico-scambio di forniture di armi-forniture di prodotti petroliferi ad un Governo straniero, nonché al conflitto d'affari determinatosi per l'occasione tra industriali petroliferi italiani ed alcuni alti ufficiali dirigenti della Guardia di finanza, manutengoli di loro concorrenti.

(3 - 00947)

LAPENTA, DE GIUSEPPE, DE VITO, AMADEO, CODAZZI Alessandra, COLOMBO Vittorino (V.), DEL NERO, SANTALCO, CAROLLO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Sulla base delle notizie ampiamente divulgate dalla stampa, gli interroganti chiedono di essere informati sul ritrovamento, in casa del giornalista Pecorelli, di copia di documenti dell'ex SID, sul risultato delle indagini dirette ad individuare i responsabili della consegna e sull'andamento delle indagini sul caso Pecorelli.

Si chiede, infine, di conoscere se sia stato opposto il segreto di Stato alla cognizione dei documenti stessi.

(3 - 00948)

SPADOLINI, GUALTIERI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere che cosa intenda fare il Governo per dare ai cittadini precise garanzie che, nel tempo più breve possibile e nella forma più diretta e pubblica, sarà fatta piena luce su quel complesso intreccio di scandali, di manovre, di faide interne, di atti criminosi che in questo momento sta minando la reputazione della Repubblica e che coinvolge in maniera diretta gli stessi corpi che dovrebbero essere il presidio più saldo e sicuro dello Stato.

In particolare, si chiede di sapere per responsabilità di chi accertamenti e risultanze degli organi informativi ed ispettivi e della Magistratura non siano stati, per lungo tempo, portati a conoscenza di coloro che avevano il diritto di sapere o siano stati utilizzati in maniera distorta o distortente.

Si chiede, infine, di conoscere se il Governo, di fronte alla gravità della situazione ed allo stato di preoccupazione dell'opinione pubblica, non ritenga di dover, anche senza essere sollecitato da interrogazioni ed interpellanze, informare sistematicamente il Parlamento degli interventi che compirà e di quanto accerterà.

(3 - 00949)

ROMEO, BENASSI, MILANI Giorgio, BACCICCHI, CAZZATO. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale.* — Premesso:

che la « Italsider » s.p.a. ha preso la decisione di mettere in cassa integrazione (da 2 a 5 settimane) 5.000 operai degli stabilimenti di Cornigliano, Taranto e Novi Ligure;

che la motivazione addotta dall'azienda si fa discendere « dall'andamento del mercato siderurgico che ha determinato una situazione di pesante squilibrio fra le capacità produttive aziendali e la possibilità di vendita dei prodotti *coils* a caldo e dei prodotti a freddo e rivestiti »;

che, sempre secondo l'azienda, « le ipotesi di evoluzione dell'andamento del mercato per il primo semestre 1981 fanno prevedere un aggravamento della situazione e che la possibilità di un riassorbimento delle giacenze (gravità che ha trovato conferma nel

provvedimento, adottato da parte della Comunità europea, di dichiarazione dello stato di crisi manifesta dell'industria siderurgica) rende inevitabile attuare alcune riduzioni di attività lavorative »;

che il consiglio direttivo dell'« Assider » ha deciso di chiedere la dichiarazione di crisi settoriale della siderurgia per consentire alle imprese associate di far ricorso alla cassa integrazione guadagni,

gli interroganti chiedono di conoscere quali sono:

a) la reale situazione del mercato siderurgico;

b) le conseguenze del provvedimento della CEE per la siderurgia nazionale;

c) la situazione finanziaria dell'intero gruppo « Italsider »;

d) i programmi di adeguamento e ristrutturazione, ai fini della qualificazione della produzione e del mantenimento dell'occupazione.

(3 - 00950)

SEGA, MARSELLI, POLLASTRELLI, VITALE Giuseppe. — *Al Ministro delle finanze.* — Premesso che l'Ufficio IVA di Roma si trova da anni al centro di gravi episodi, quali: sparizione di documenti, sottrazione di processi verbali, leggerezze, disorganizzazione, arbitri, avocazioni ed omissioni — episodi oggetto di ripetute ispezioni amministrative concluse con pesanti rilievi a carico del direttore, di indagini della Magistratura e di ripetute interrogazioni parlamentari finora rimaste senza risposta — gli interroganti chiedono di conoscere:

1) se risponde a verità che, in tutti questi anni, l'Ufficio IVA non ha mai dato risposta alle richieste degli Uffici del registro di Roma e provincia, i quali chiedevano all'Ufficio IVA di Roma di accertare il maggior valore sugli atti di compravendita di immobili soggetti ad IVA, e ciò con grave nocumento ai fini delle incombenze degli Uffici del registro ed ai fini dell'accertamento dell'INVIM;

2) se risponde a verità che l'Ufficio IVA di Roma, su decine di migliaia di atti di compravendita, dall'entrata in vigore dell'imposta stessa non ha mai modificato nes-

suno dei valori dichiarati, con danni incalcolabili per l'erario, non solo ai fini IVA, ma anche per i riflessi che detta imposta assume ai fini IRPEF, IRPEG ed INVIM;

3) se risponde a verità che una serie di verifiche su atti di compravendita sono risultate addomesticate, che tali verifiche sono state riaperte da parte della Guardia di finanza per ordine dell'autorità giudiziaria che sta indagando sullo scandalo dei fratelli Caltagirone, e che, nonostante nei confronti del verificatore Cancellara Attilio sia stata emessa comunicazione giudiziaria, egli viene mantenuto nello stesso incarico a fare le « verifiche »;

4) quali sono le risultanze delle ripetute ispezioni del professor E. Runboldt, dirigente superiore capo del compartimento, e se, alla luce di dette risultanze, non si ritiene di procedere con urgenza alla rimozione del direttore dell'Ufficio IVA di Roma dall'incarico che, con risultati così poco edificanti, ricopre da circa 14 anni.

(3 - 00951)

CIPELLINI, SIGNORI, BARSACCHI, BONIVER PINI Margherita, BOZZELLO VEROLE, FINESSI, MARAVALLE, NOVELLINI, PITTELLA, SEGRETO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri della difesa e di grazia e giustizia.* — Per sapere:

se rispondono a verità le gravissime notizie riferite dalla stampa, e sostanzialmente avallate dalle dichiarazioni del Procuratore della Repubblica di Roma, riguardanti il ritrovamento, nell'abitazione del giornalista Mino Pecorelli e subito dopo l'uccisione del medesimo, di un'ingente mole di documenti provenienti dall'ex SID;

se quei documenti si riferiscono soltanto alla vicenda dei petroli od anche ad altre questioni;

se sono state adottate iniziative dirette ad accertare le responsabilità di appartenenti all'ex SID.

Gli interroganti chiedono, infine, di conoscere le ragioni per le quali, solo a distanza di oltre un anno dal loro ritrovamento, la Magistratura ne ha dato notizia.

(3 - 00952)

GOZZINI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere se è vero che, da vari mesi a questa parte, si sono verificate gravi avarie ai cuscinetti di carrozze ferroviarie di recente costruzione, con la conseguenza che molte di tali carrozze, atte ai 160 chilometri orari per i treni espressi ed ai 200 chilometri orari per i TEE, sono state declassate, rispettivamente, a 130 ed a 140 chilometri orari, o lo debbono essere a breve scadenza, con danno evidente per il buon funzionamento della rete.

In caso affermativo, si chiede di conoscere:

1) se la misura adottata è sufficiente a garantire la sicurezza dell'esercizio;

2) se vi è stato difetto di costruzione o di progettazione dei cuscinetti;

3) entro quale data è prevista la totale sostituzione dei cuscinetti in questione, con il ripristino della velocità normale per le carrozze interessate;

4) se detta sostituzione incontra difficoltà e procede a rilento, un po' per la scarsa efficienza delle officine delle Ferrovie dello Stato, ma soprattutto per la lentezza delle ditte produttrici nella fornitura dei cuscinetti nuovi;

5) quali sono le ditte in questione e quali le eventuali responsabilità del personale dell'azienda addetto ai contratti ed ai collaudi;

6) se si è chiesto o si intende chiedere a tali ditte, non solo la sostituzione del materiale difettoso — sia o no in garanzia — con materiale totalmente affidabile, ma anche il risarcimento degli enormi danni economici già derivati all'azienda e che continueranno a derivarle ancora per molto tempo per il sommarsi di molteplici cause: immobilizzazione a rotazione di tutte le carrozze interessate, ritardi sistematici e duraturi di molti treni veloci ed a lungo percorso, sottoutilizzazione sistematica e duratura dei mezzi di trazione (circa 500 locomotive elettriche di alto costo, tutte capaci di velocità superiori a quelle imposte in via cautelativa), sovraccarico di lavoro nelle officine delle Ferrovie dello Stato che si ripercuote sulla normale manutenzione di tutto il materiale rotabile, eventuali e prevedibili richieste

di risarcimento da parte di altre amministrazioni europee per i ritardi dei loro treni che hanno in composizione le carrozze italiane in questione;

7) se — ed eventualmente con quali rigorose garanzie — l'azienda intende continuare le forniture presso le ditte responsabili di tali condizioni di disservizio e di insicurezza, condizioni di eccezionale gravità, forse senza precedenti nella storia delle Ferrovie dello Stato.

(3 - 00953)

MARCHIO, CROLLALANZA, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA, MITROTTI, MONACO, PECORINO, PISANO, PISTOLESE, POZZO, RASTRELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Premesso che del delitto del giornalista Mino Pecorelli è tornata ad occuparsi la Magistratura innanzitutto a seguito delle domande rivolte, nel corso di due sedute della Commissione Moro, al senatore Vitalone ed al dottor Sereno Freato dall'onorevole Franco Franchi, e delle successive, doverose e coraggiose dichiarazioni dello stesso alla stampa, gli interroganti chiedono di conoscere:

1) le ragioni per le quali, essendo stato rinvenuto presso l'abitazione del Pecorelli, lo stesso giorno del delitto, lo scottante fascicolo trasmesso dal SID al giornalista, sono trascorsi oltre 20 mesi senza che nessuna indagine sia stata svolta e senza che da parte del procuratore della Repubblica di Roma ne sia stato informato il Governo;

2) se risponde al vero che i documenti sequestrati in casa Pecorelli siano stati, e da chi, coperti dal segreto di Stato;

3) se dai documenti emergono iniziative e responsabilità di Stati esteri coinvolte anche nello scandalo dei petroli;

4) quali altri collegamenti sono emersi dai documenti sequestrati, tra uomini politici ed istituzioni dello Stato, nella vicenda dello scandalo del petrolio e dell'omicidio Pecorelli;

5) se risponde al vero che dalla sede dei servizi di sicurezza (ex SID) sono scomparsi gli originali dei documenti rinvenuti

in casa Pecorelli e a chi deve farsi risalire la responsabilità di così grave trafugamento;

6) se, di fronte alla profonda emozione suscitata nell'opinione pubblica dall'eccezionale gravità di tale complesso avvenimento che riveste la residua credibilità di questa Repubblica, non si ritiene, con un atto di doverosa onestà, rendere di pubblica ragione l'intero fascicolo.

(3 - 00954)

BACICCHI, BOLDRINI, PIERALLI, GHERBEZ Gabriella, PROCACCI, TOLOMELLI, MARGOTTO, ROMEO. — *Ai Ministri della difesa e degli affari esteri.* — Premesso:

che notizie ripetutamente diffuse da organi di stampa preannunciano come imminente una decisione in sede NATO sulla localizzazione in Italia di 112 missili *Cruise* che rappresenterebbero la parte assegnata al nostro Paese dei 572 missili dello stesso tipo che dovrebbero essere installati in Europa;

che tali notizie, secondo le quali per la installazione dei missili sarebbe stata prescelta la base aerea di Aviano, in provincia di Pordenone, da sola o assieme a quelle di Istrana, in provincia di Treviso, e di Galatina, in provincia di Lecce, sollevano comprensibili e giustificati motivi di allarme e preoccupazione tra l'opinione pubblica in generale e delle zone indicate in modo particolare,

gli interroganti chiedono di conoscere:

se tali notizie rispondano a verità;

quali iniziative il Governo abbia assunto o intenda assumere, nell'ambito della NATO o autonomamente, perchè la trattativa di Ginevra sulla limitazione degli armamenti cosiddetti strategici in Europa possa svilupparsi in modo da scongiurare l'installazione di nuovi missili in Italia;

se, prima di giungere a decisioni in merito alla localizzazione di tali installazioni, i Ministri competenti non intendano informare il Parlamento sulle iniziative cui si fa riferimento e sul loro esito.

(3 - 00955)

DEL NERO. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità.*

— Premesso:

che nella zona industriale di Massa Carrara è stato costruito di recente uno stabilimento « Montedison »-DIAG per la produzione di fitofarmaci;

che, per errori costruttivi e di gestione e per incertezze e non idonea preparazione degli enti locali, si è costituito uno stato di pericolosità per cui, a seguito di incidente avvenuto il 7 agosto 1980, il sindaco di Massa ne disponeva la temporanea chiusura;

che la « Montedison » ha deciso, a decorrere dal 6 novembre 1980, l'apertura del procedimento di licenziamento per 648 dipendenti di detto stabilimento e, conseguentemente, anche il licenziamento di 268 dipendenti dello stabilimento di Linate (Milano),

l'interrogante chiede di conoscere:

quali provvedimenti si intendano adottare per ottenere la revoca dei licenziamenti;

quali interventi si intendano operare presso la « Montedison » e presso la Regione e gli enti locali affinché, in armonia con il parere dell'apposita Commissione del Consiglio superiore della sanità, siano adottate tutte le misure per rendere compatibile lo stabilimento con l'ambiente;

quali iniziative si vogliano predisporre per ottenere la ripresa della produzione su basi di economicità e di sicurezza.

(3 - 00956)

*Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta*

ROMEO. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Premesso che il consiglio di fabbrica dell'azienda ICROT (nell'area industriale di Taranto) in data 6 novembre 1980 ha approvato un documento che, tra l'altro, richiama l'attenzione del Ministro sui difficili rapporti che si sono determinati fra i lavoratori e la direzione, si chiede di conoscere quale iniziativa intende prendere il Ministro per normalizzare la situazione all'interno della suddetta azienda.

(4 - 01456)

FILETTI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Ritenuto:

che la Pretura di Acireale ha un rilevante organico (2 impiegati di carriera, 5 vice pretori onorari, 2 cancellieri, 3 segretari, 5 coadiutori e 5 persone addette all'ufficio notificazioni) e svolge un lavoro assai intenso (che nell'anno 1979 si è concretizzato tra l'altro in 5.660 procedimenti penali iscritti, 1.212 sentenze penali dibattimentali, 417 sentenze penali istruttorie, 361 decreti penali irrevocabili e 330 sentenze civili, nonchè complessive 361 udienze penali e civili di merito ed istruttorie);

che lo svolgimento della complessa e considerevole attività giudiziaria comporta un notevole afflusso di persone nei locali della Pretura, con la conseguente necessità di una maggiore vigilanza anche al fine di prevenire e contrastare temuti e purtroppo verificatisi fenomeni delittuosi;

che è assolutamente insufficiente per le esigenze della predetta Pretura l'unico commesso previsto nell'organico della carriera ausiliaria, atteso che una sola persona non può idoneamente assolvere ai correlativi compiti di particolare onerosità relativi al mantenimento dell'ordine e della pulizia degli uffici, al disimpegno del servizio di anticamera, alla vigilanza dell'accesso del pubblico, all'esecuzione del trasporto di fascicoli e di altri oggetti dell'ufficio, alla preparazione, alla spedizione ed al ritiro della numerosa corrispondenza, al recapito ed al conseguente ritiro degli atti soggetti a registrazione, al disbrigo di operazioni presso banche, all'assistenza alle udienze penali per apprestare le toghe ed all'adempimento di tutt'altri incarichi di carattere materiale inerenti al servizio (articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077);

che, attese le predette esigenze, non può essere ulteriormente disattesa la richiesta, più volte avanzata, di aumentare a due i posti di organico della carriera ausiliaria presso la Pretura di Acireale;

che al proposto aumento per una sola unità può provvedersi anche riducendo di un posto l'organico relativo ad altro ufficio giudiziario del distretto di Catania o di di-

stretto vicinore, laddove è esuberante il personale della carriera ausiliaria, oppure il *quantum* del lavoro svolto è rilevantemente minore rispetto a quello che si esplica nell'ambito della Pretura, *de qua*,

l'interrogante chiede di conoscere se, in relazione alle notevoli esigenze sopra evidenziate, il Ministro non ritenga di aumentare a due i posti di organico della carriera ausiliaria presso la Pretura di Acireale.

(4 - 01457)

BONAZZI, BERTI, STEFANI, DE SABATA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere per quale motivo le erogazioni per il pareggio dei bilanci comunali e provinciali previste dall'articolo 23 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito con legge 7 luglio 1980, n. 299, non sono state corrisposte, come stabilito dallo stesso articolo 23, entro il 20 ottobre 1980, unitamente al versamento della quarta rata dei trasferimenti di cui all'articolo 15 dello stesso decreto.

Si chiede, inoltre, di conoscere che cosa il Ministro intende fare per assicurare il rispetto della legge.

(4 - 01458)

SPADACCIA, STANZANI GHEDINI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere:

quali siano le cause della morte del militare di leva nella V.A.M. Massimo Cenfi;

se corrisponda al vero la notizia, apparsa su alcuni organi di stampa, secondo la quale la causa del decesso potrebbe ricollegarsi ad una malattia già in atto;

se, in tal caso, non siano da accertare eventuali responsabilità delle autorità sanitarie militari;

quali provvedimenti si intendano adottare — anche alla luce degli altri recenti decessi di militari di leva dichiarati abili ed arruolati nonostante avessero malattie — nei confronti dei colleghi medici militari per il rispetto della vita dei cittadini chiamati a prestare il servizio militare.

(4 - 01459)

SESTITO. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Premesso che i lavoratori (circa 400) della mi-

niera « Comero », nel comune di Strongoli, in provincia di Catanzaro, da più giorni costretti da una situazione divenuta non più sostenibile, occupano la sede municipale per protesta contro la mancata corresponsione degli assegni della cassa integrazione salari relativi agli anni 1978-79-80, l'interrogante chiede di conoscere:

quali tempestivi interventi saranno effettuati per il superamento di una crisi disastrosa che investe la miniera « Comero », accentuata da un'incapacità sempre più palese dimostrata dalla società concessionaria che, sottraendosi agli obblighi della concessione, rinuncia all'estrazione del minerale e si limita, attraverso l'impiego stagionale dei lavoratori, a lavorare lo zolfo residuo dalle raffinerie non idoneo ad essere impiegato in agricoltura;

quali iniziative urgenti saranno intraprese per restituire detta miniera, che costituisce il più esteso giacimento di zolfo esistente in Italia e tra i maggiori in Europa, alla primiera attività che consentiva un enorme sollievo economico per i comuni della zona (Strongoli, San Nicola dell'Alto, Carfizzi, Melissa), con un'occupazione di oltre 400 unità lavorative;

quali passi concreti ed immediati intenderà fare il Governo per stimolare e rendere possibile, attraverso un adeguato intervento della FIME, la corretta applicazione della concessione tendendo, attraverso il ripristino della più ampia attività produttiva, al massimo utilizzo possibile delle notevoli risorse minerarie esistenti cui sono interessati, oltre ai menzionati comuni, la città di Crotone e l'intero comprensorio crotone.

(4 - 01460)

GOZZINI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere:

1) se è vero che le officine di manutenzione delle locomotive elettriche non funzionano dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina perchè il personale non viene comandato a prestar servizio il sabato e la domenica, ma è eventualmente presente solo a titolo volontario, sempre insufficiente per quantità e specializzazione;

2) quali danni economici derivano alla azienda delle Ferrovie dello Stato in conseguenza del fatto che le locomotive ferme il venerdì per un guasto anche minimo restano immobilizzate, di regola, per un periodo comunque molto superiore a quello necessario per la riparazione;

3) se nella determinazione di tale danno economico si vuole tener conto:

a) che locomotive elettriche di tipo recente (gruppi 646 e 656) possono essere utilizzate per percorrenze giornaliere anche di 1000 chilometri;

b) che tali locomotive costavano, in lire 1978, oltre un miliardo e mezzo ciascuna e, pertanto, l'immobilizzazione di una di esse per 2-3 giorni va valutata in termini di milioni;

c) che le locomotive inutilizzate nei giorni di sabato e domenica, ferme nelle officine di manutenzione, comprese quelle in riparazione ciclica programmata, superano il 25 per cento del complesso dei mezzi del parco;

4) se è vero che, per assicurare comunque il servizio viaggiatori, si tolgono locomotive ai treni merci, causando così contemporaneamente ritardi ai treni viaggiatori (per trazione inadeguata) e soppressione improvvisa di treni merci (per mancanza di trazione);

5) quali provvedimenti si intendono prendere per porre riparo a questa situazione: se è possibile nei limiti del regolamento impegnare il personale necessario anche il sabato e la domenica (in analogia col personale viaggiante), con opportuni turni e relativi straordinari;

6) se si è provveduto a migliorare l'efficienza delle officine in questione e l'accuratezza della manutenzione, tenendo conto che più della metà delle locomotive elettriche in servizio hanno un'età fra i 20 e i 50 anni.

(4 - 01461)

Interrogazioni da svolgere in Commissione

P R E S I D E N T E . A norma dell'articolo 147 del Regolamento, l'interrogazione n. 3 - 00934, dei senatori Segà e Talassi Gior-

gi Renata, sullo zuccherificio « Eridania » di Polesella, sarà svolta presso la 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo).

Ordine del giorno

per la seduta di martedì 18 novembre 1980

P R E S I D E N T E . Essendo stati esauriti tutti gli argomenti previsti dal calendario dei lavori dell'Assemblea, la seduta di domani, 14 novembre, non avrà più luogo.

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 18 novembre, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

Discussione dei disegni di legge:

1. SICA ed altri. — Interpretazione autentica dell'articolo 17, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 635 (395).

2. Deputati LA LOGGIA ed altri. — Nuove norme dirette a sostenere la competitività del sistema industriale, a definire procedure di spesa della Cassa per il Mezzogiorno e a trasferire competenze al comitato tecnico di cui all'articolo 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675 (1158) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

3. Deputati LA LOGGIA ed altri. — Norme per la ricapitalizzazione della GEPI, per la razionalizzazione e il potenziamento dell'industria chimica, per la salvaguardia dell'unità funzionale, della continuità della produzione e della gestione degli impianti del gruppo Liguigas-Liquichimica, e per la realizzazione del progetto di metanizzazione (1159) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

La seduta è tolta (ore 19).

Dott. FRANCESCO CASABIANCA

Consigliere preposto all'Ufficio per la revisione e la pubblicazione dei resoconti stenografici dell'Assemblea